

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 ottobre 2006

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2006, n. 16.

Nuove disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti) Pag. 2

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2006, n. 17.

Modificazioni alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21 e 29 maggio 1996, n. 11) Pag. 6

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 8 giugno 2006, n. 15.

Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione Pag. 7

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
12 giugno 2006, n. 11-64/Leg.

Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali (art. 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7) Pag. 17

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 13.

Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 «Trattamento indennitario dei consiglieri regionali» Pag. 23

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2006, n. 16.

Nuove disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 36 del 29 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge disciplina le modalità di ripartizione e di assegnazione ai soggetti che importano, fabbricano o commercializzano in Valle d'Aosta i contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti), e definisce criteri e modalità per l'immissione in consumo e la vendita dei predetti generi contingentati.

Art. 2.

D e f i n i z i o n i

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) alcool: lo spirito, i liquori e le acquaviti, compresi gli spiriti ottenuti nel territorio regionale dalla distillazione per usi familiari in piccoli alambicchi, destinati agli impieghi elencati all'art. 13;

b) ripartizione: la suddivisione dei contingenti in diverse tipologie di impiego;

c) assegnazione: l'attribuzione ai soggetti di cui all'art. 1 di una quota di contingente, determinata con le modalità stabilite dall'art. 6;

d) fabbricazione: l'ottenimento, al termine di un determinato processo produttivo, di un prodotto finito contenente alcool, birra o zucchero in esenzione fiscale;

e) importazione: l'effettivo ingresso nel territorio regionale dei quantitativi di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale o, per le imprese titolari di deposito fiscale, il trasferimento dei prodotti finiti nel magazzino libero;

f) immissione in consumo: la vendita tra operatori economici operanti nel territorio regionale di alcool, birra e zucchero e loro derivati, fabbricati o importati in esenzione fiscale, la loro cessione al consumatore finale ed il consumo, in ambito familiare, di spiriti ottenuti dalla distillazione di vinacce e altra frutta autoctona;

g) imprese importatrici autorizzate alla fabbricazione: gli operatori economici con sede legale e domicilio fiscale nel territorio regionale che importano alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale da utilizzare nei processi produttivi, titolari delle licenze e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

h) imprese importatrici autorizzate alla commercializzazione: gli operatori economici con domicilio fiscale e sede operativa nel territorio regionale che importano alcool, birra e zucchero da immettere in consumo direttamente o tramite grossisti, dettaglianti ed equiparati, titolari delle licenze e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

i) imprese autorizzate alla trasformazione di vinacce in acquavite: gli operatori economici con sede legale e domicilio fiscale nel territorio regionale titolari di licenza di esercizio e vendita di prodotti ottenuti dalla distillazione di vinacce autoctone e altra frutta autoctona;

j) grossisti e dettaglianti: gli operatori economici che acquistano alcool, birra e zucchero e loro derivati in esenzione fiscale dalle imprese di cui alle lettere g), h) ed i), al fine di rivenderli. Ad essi sono equiparati i soggetti che acquistano alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale per utilizzarli nel processo produttivo e cederli, successivamente, ad imprese della distribuzione;

k) piccoli distillatori: le persone fisiche residenti nel territorio regionale, titolari di una licenza di esercizio per la distillazione in alambicchi di vinacce autoctone e altra frutta autoctona per uso familiare;

l) vinacce e frutta autoctoni: vinacce e frutta provenienti da coltivazioni in Valle d'Aosta.

Art. 3.

*Rapporti tra l'amministrazione regionale
l'Agenzia delle dogane e le imprese importatrici*

1. I rapporti tra l'amministrazione regionale, l'Agenzia delle dogane e le imprese importatrici sono disciplinati da apposite convenzioni, di durata triennale, approvate con deliberazione della giunta regionale.

2. L'impiego di alcool in esenzione fiscale da parte dei piccoli distillatori e delle imprese autorizzate alla trasformazione di vinacce in acquavite è disciplinato con apposita deliberazione della giunta regionale.

3. In caso di mancata approvazione di una nuova convenzione alla scadenza, si intende tacitamente rinnovata la convenzione in essere per un ulteriore triennio.

Art. 4.

Banca dati

1. La struttura regionale competente in materia di generi contingentati, di seguito denominata struttura competente, per le finalità di cui alla presente legge, gestisce la banca dati informatica dei soggetti interessati dal sistema. A tal fine, le imprese importatrici, i grossisti e i soggetti ad essi equiparati che immettono in consumo alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale devono essere registrati nella banca dati mediante sistemi di autenticazione.

2. Per l'acquisizione dei dati relativi all'immissione in consumo di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale, le imprese importatrici e i grossisti devono comunicare alla struttura competente, per via informatica, i quantitativi ed i relativi prezzi unitari dei predetti generi importati, fabbricati e, settimanalmente, di quelli immessi in consumo in esenzione fiscale.

3. Le modalità e le caratteristiche del collegamento alla banca dati sono definite nelle convenzioni di cui all'art. 3, comma 1.

Capo II

IMPORTAZIONE DEI CONTINGENTI DI ALCOOL, BIRRA
E ZUCCHERO IN ESENZIONE FISCALE

Art. 5.

Soggetti importatori

1. I contingenti di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale sono ripartiti tra i seguenti soggetti:

- a) imprese importatrici autorizzate alla commercializzazione;
- b) imprese importatrici autorizzate alla fabbricazione.

Art. 6.

Assegnazione dei generi contingentati

1. L'assegnazione dei contingenti di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale è disposta dalla struttura competente a favore dei soggetti di cui all'art. 5 che, a tal fine, devono presentare domanda per essere registrati nella banca dati di cui all'art. 4 quali soggetti autorizzati; la struttura competente provvede, inoltre, ad assegnare ai predetti soggetti una prima quota, di seguito denominata fido, pari al 50 per cento dei quantitativi immessi in consumo nell'anno precedente.

2. In caso di primo insediamento, il fido è determinato in misura fissa, nell'ammontare stabilito con deliberazione della giunta regionale.

3. L'ammontare del fido è reintegrato con successive assegnazioni sulla base dell'immissione in consumo di alcool, birra e zucchero e loro derivati in esenzione fiscale.

4. Al fine di evitare eventuali fenomeni di accaparramento, la giunta regionale può determinare, con propria deliberazione, i quantitativi massimi di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale assegnabili a ciascun soggetto autorizzato.

Art. 7.

Importazione

1. L'assegnazione di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale avviene a mezzo di buoni di prelievo rilasciati dalla struttura competente entro i limiti del fido.

2. I buoni di prelievo, convalidati dal dirigente della struttura competente o da un funzionario delegato, devono essere immediatamente trasmessi all'impresa importatrice e al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e controfirmati dal direttore dello stesso ufficio o da un suo delegato.

3. I buoni di prelievo hanno una validità non superiore a quattro mesi dalla data di emissione.

4. Ai fini della gestione contabile del fido, ogni importazione di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale deve essere comunicata, entro due giorni lavorativi, alla struttura competente, mediante l'invio degli estremi della documentazione di scorta delle merci; il mancato o il ritardato invio determina la sospensione del fido.

5. È vietata la cessione, a qualsiasi titolo, dei buoni di prelievo.

6. Le imprese importatrici e quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), devono versare una tassa regionale sui quantitativi di alcool, birra e zucchero importati in esenzione fiscale, il cui ammontare, nella misura massima del 15 per cento del valore dell'esenzione fiscale per ciascuna tipologia di genere contingentato, e le cui modalità di riscossione sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale.

7. In caso di mancato versamento della tassa regionale, le imprese debentriche sono sospese dall'importazione e dalla vendita di alcool, birra e zucchero e loro derivati in esenzione fiscale.

Art. 8.

Immissione in consumo

1. Ai fini dell'immissione in consumo di alcool, birra, zucchero e loro derivati importati in esenzione fiscale, le imprese importatrici devono comunicare alla struttura competente, per il tramite della banca dati di cui all'art. 4, la tipologia, i quantitativi, i destinatari ed i prezzi unitari dei prodotti ceduti in esenzione fiscale.

2. All'atto dell'immissione in consumo da parte delle imprese importatrici, la struttura competente, al fine del reintegro del fido assegnato, valuta la congruità dei dati forniti rispetto ai criteri stabiliti con la deliberazione di cui all'art. 6, comma 4.

3. La comunicazione, da parte delle imprese importatrici, di dati discordanti rispetto alle quantità immesse in consumo comporta il mancato reintegro, totale o parziale, del fido, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 25.

4. Una volta effettuata l'immissione in consumo da parte delle imprese importatrici, l'ulteriore cessione ad altri operatori economici di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale da parte dei grossisti e dei soggetti ad essi equiparati è subordinata ai medesimi adempimenti di cui al comma 1.

Art. 9.

Vendita al dettaglio

1. L'alcool, la birra, lo zucchero e i loro derivati in esenzione fiscale sono posti in vendita libera e devono essere consumati nel territorio regionale.

2. I dettaglianti sono tenuti ad esporre i prezzi praticati al pubblico per le merci da vendere in esenzione fiscale, differenziandoli dal prezzo delle medesime merci vendute senza il beneficio dell'esenzione fiscale.

3. Con deliberazione della giunta regionale, sono definite le condizioni per la fruizione delle agevolazioni fiscali da parte dei consumatori finali.

4. I dettaglianti sono tenuti ad applicare prezzi di vendita conformi alle condizioni stabilite ai sensi del comma 3.

Art. 10.

Responsabilità

1. Le imprese importatrici e i grossisti sono responsabili delle modalità d'acquisto, del trasporto e della corretta conservazione dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale.

2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), i) e k), sono inoltre tenuti a garantire la qualità di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale, impiegati nel processo produttivo, e l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene degli alimenti.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la struttura competente è autorizzata ad effettuare verifiche, anche a campione, sulla qualità dei prodotti importati o immessi in consumo.

Art. 11.

Garanzie

1. Le imprese importatrici devono prestare, a garanzia del pagamento delle imposte relative alle rimanenze, escluse quelle dei depositi fiscali, di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale, nei casi di mancata utilizzazione secondo quanto stabilito dall'art. 21, comma 2, atto di fideiussione bancaria, escutibile a prima richiesta, a beneficio dell'Agenzia delle dogane.

2. A garanzia del pagamento della tassa regionale di cui all'art. 7, comma 6, le imprese importatrici e quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), devono inoltre depositare, presso la struttura competente, atto di fideiussione bancaria, escutibile a prima richiesta.

3. La durata e l'ammontare delle fideiussioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale, in misura in ogni caso non inferiore al valore delle imposte e della tassa regionale dovute sui medesimi generi importati.

4. Nel caso in cui le fideiussioni di cui ai commi 1 e 2 non siano prestate o rinnovate, le imprese importatrici sono escluse dalle assegnazioni di cui all'art. 6, sino all'acquisizione della garanzia fideiussoria.

Capo III

A L C O O L

Art. 12.

Soggetti assegnatari

1. Il contingente di alcool in esenzione fiscale è assegnato:

- a) ad imprese importatrici autorizzate alla fabbricazione;
- b) ad imprese importatrici autorizzate alla commercializzazione;
- c) ad imprese autorizzate alla trasformazione di vinacce in acquavite e altra frutta autoctona;
- d) a piccoli distillatori.

Art. 13.

Ripartizione del contingente di alcool

1. Il contingente di alcool in esenzione fiscale può essere destinato ai seguenti impieghi:

- a) fabbricazione di bevande spiritose, intendendosi per fabbricazione l'insieme delle operazioni di cui all'art. 1, paragrafo 3, del regolamento n. 1576/89/CEE del Consiglio del 29 maggio 1989, relativo alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose;
- b) fabbricazione di bevande alcoliche ottenute con l'utilizzo di piante officinali;
- c) importazione di alcool con gradazione minima di 95 gradi destinato come tale alla commercializzazione;
- d) importazione di alcool incorporato nelle bevande spiritose di cui al regolamento (CEE) n. 1576/89, destinato alle imprese per la commercializzazione nel territorio regionale del prodotto finito;
- e) produzione di acquavite di vinaccia e altra frutta autoctona da parte delle imprese di cui all'art. 2, comma 1, lettera i);
- f) produzione di acquavite di vinaccia e altra frutta autoctona da parte di piccoli distillatori per uso familiare.

2. La fabbricazione effettuata presso terzi aventi sede legale ed operativa nel territorio regionale, commissionata da imprese assegnatarie ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)*, deve essere conteggiata esclusivamente a titolo di assegnazione all'impresa committente.

3. Con deliberazione della giunta regionale, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del contingente di alcool in esenzione fiscale tra i diversi impieghi, nonché le tipologie di prodotti rientranti nel contingente medesimo, secondo le disponibilità dello stesso.

Art. 14.

Contrassegni

1. Ai fini dell'immissione in consumo, le confezioni di prodotti derivati dall'impiego di alcool ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, devono essere contrassegnate con apposite fascette di colori differenziati, indicanti l'anno di produzione e recanti la dicitura: «Esente da accise o diritti doganali per la vendita e il consumo in Valle d'Aosta».

2. Le fascette devono essere contabilizzate ed applicate secondo la normativa vigente per i contrassegni sui prodotti alcolici nazionali.

3. Le fascette sono fornite dalla struttura competente; la struttura competente provvede inoltre alla contabilità di carico e scarico dei contrassegni per ciascuna impresa assegnataria richiedente.

Capo IV

B I R R A

Art. 15.

Soggetti assegnatari

1. Il contingente di birra in esenzione fiscale è assegnato:

- a)* ad imprese importatrici autorizzate alla fabbricazione;
- b)* ad imprese importatrici autorizzate alla commercializzazione.

Art. 16.

Ripartizione del contingente di birra

1. Il contingente di birra in esenzione fiscale può essere destinato ai seguenti impieghi:

- a)* fabbricazione e successivo confezionamento in bottiglie, lattine e fusti metallici;
- b)* commercializzazione nel territorio regionale del prodotto finito.

2. Con deliberazione della giunta regionale, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del contingente annuo di birra in esenzione fiscale tra le diverse tipologie di impiego, secondo le disponibilità dello stesso.

Art. 17.

Contrassegni

1. Ai fini dell'immissione in consumo, la birra impiegata ai sensi dell'art. 16 deve essere contrassegnata, progressivamente anno per anno, con la dicitura: «Esente da accise o diritti doganali per la vendita e il consumo in Valle d'Aosta», apposta:

- a)* per le bottiglie e le lattine, sui tappi o mediante applicazione di etichette adesive inamovibili;
- b)* per i fusti metallici, mediante applicazione di capsula monouso sullo spinone e dicitura ad inchiostro.

Capo V

ZUCCHERO

Art. 18.

Soggetti assegnatari

1. Il contingente di zucchero in esenzione fiscale è assegnato:

- a)* ad imprese importatrici autorizzate alla fabbricazione;
- b)* ad imprese importatrici autorizzate alla commercializzazione.

Art. 19.

Ripartizione del contingente di zucchero

1. Il contingente di zucchero in esenzione fiscale può essere destinato ai seguenti impieghi:

- a)* utilizzazione nel processo produttivo;
- b)* commercializzazione nel territorio regionale di zucchero e prodotti finiti, da esso derivati.

2. Con deliberazione della giunta regionale, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del contingente annuo di zucchero in esenzione fiscale tra le diverse tipologie di impiego, secondo le disponibilità dello stesso.

3. La giunta regionale può inoltre definire, con propria deliberazione, i prezzi massimi di vendita dello zucchero in esenzione fiscale.

Art. 20.

Contrassegni

1. Ai fini dell'immissione in consumo, lo zucchero e le confezioni di prodotti derivati dall'impiego di zucchero ai sensi dell'art. 19 devono essere contrassegnati, progressivamente, anno per anno, con la dicitura: «Esente da accise o diritti doganali per la vendita e il consumo in Valle d'Aosta».

Capo VI

SITUAZIONI CONTABILI

Art. 21.

Chiusura di fine anno dei generi contingentati alla fabbricazione

1. Al termine di ogni esercizio annuale, la struttura competente comunica all'agenzia delle dogane e alle imprese importatrici autorizzate alla fabbricazione una situazione contabile dalla quale deve risultare il saldo tra i quantitativi di alcool, birra e zucchero importati in esenzione fiscale e i corrispondenti quantitativi fabbricati.

2. Qualora il saldo di cui al comma 1 evidenzia quantitativi importati in esenzione fiscale e non utilizzati nel processo produttivo, la struttura competente comunica gli squilibri contabili relativi ai debiti di imposta all'agenzia delle dogane affinché essa possa provvedere a richiederne la copertura.

3. A decorrere dal 31 dicembre 2007, le imprese importatrici autorizzate alla fabbricazione devono immettere in consumo le merci fabbricate mediante l'impiego di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale non oltre il 30 settembre dell'anno successivo a quello di avvenuta fabbricazione; l'immissione in consumo in esenzione fiscale, decorso tale termine, comporta la riduzione dell'assegnazione nella misura minima del 20 per cento. La mancata immissione in consumo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di avvenuta fabbricazione comporta la riduzione del fido spettante per l'anno successivo nella misura del 50 per cento.

Art. 22.

Chiusura di fine anno dei generi contingentati destinati alla commercializzazione

1. Al termine di ogni esercizio annuale, la struttura competente comunica all'agenzia delle dogane e alle imprese importatrici una situazione contabile dalla quale deve risultare il saldo tra le merci importate in esenzione fiscale e i corrispondenti quantitativi venduti.

2. A decorrere dal 31 dicembre 2007, al fine di smaltire le rimanenze di magazzino, le imprese importatrici autorizzate alla commercializzazione devono immettere in consumo in esenzione fiscale tali rimanenze non oltre il 30 settembre dell'anno successivo a quello di avvenuta importazione; l'immissione in consumo in esenzione fiscale, decorso tale termine, comporta la riduzione dell'assegnazione nella misura minima del 20 per cento. La mancata immissione in consumo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di avvenuta importazione comporta la riduzione del fido spettante per l'anno successivo nella misura del 50 per cento.

Art. 23.

Crediti di imposta

1. Le imprese importatrici non possono immettere in consumo quantitativi di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale superiori rispetto alle quantità dei medesimi generi importati o fabbricati in corso d'anno, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 3, e dall'art. 22, comma 2.

2. Al fine di evitare l'insorgere di crediti di imposta, la struttura competente, mediante la banca dati di cui all'art. 4, inibisce l'immissione in consumo di quantitativi di alcool, birra e zucchero e loro derivati in esenzione fiscale superiori alle importazioni o fabbricazioni.

Capo VII

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 24.

Personale addetto e modalità di effettuazione dei controlli

1. Il personale dipendente della struttura competente, appartenente a categorie non inferiori alla C, designato con provvedimento del dirigente responsabile, effettua, anche mediante la collaborazione di soggetti esterni, le ispezioni e i controlli atti a verificare il rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, provvedendo, se del caso, ad accertare le violazioni di cui all'art. 25. Delle ispezioni è redatto processo verbale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il personale autorizzato può accedere liberamente alle sedi amministrative, agli stabilimenti o alle sedi operative degli operatori economici di cui alla presente legge, prendere visione della documentazione inerente ai prezzi praticati dal momento dell'importazione o fabbricazione fino alla vendita al consumatore finale e richiedere, se del caso, gli elementi necessari a determinare i costi di produzione.

Art. 25.

Sanzioni, sospensione e revoca del fido

1. L'omessa comunicazione dei dati necessari al funzionamento della banca dati di cui all'art. 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 200 a euro 1.000.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, relative all'immissione in consumo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 150 a euro 1.000.

3. I dettaglianti che violino le disposizioni di cui all'art. 9, commi 2 e 4, sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 200 a euro 1.000.

4. Le imprese importatrici che non rispettino le ripartizioni tra le diverse tipologie di impiego determinate ai sensi degli articoli 13, 16 e 19 sono assoggettate alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 250 a euro 1.000.

5. Le imprese importatrici che violino l'obbligo di contrassegnare i prodotti da immettere in consumo secondo le modalità stabilite dagli articoli 14, 17 e 20 sono assoggettate alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.

6. L'impedimento o gli ostacoli comunque posti alle ispezioni e ai controlli effettuati ai sensi dell'art. 24 comportano l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.

7. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, le relative sanzioni sono raddoppiate.

8. Nel caso in cui sia accertata una delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6, il dirigente della struttura competente dispone nei confronti delle imprese importatrici la sospensione del fido, per un periodo da uno a tre mesi, in relazione alla gravità dell'infrazione.

9. In caso di commissione di un'ulteriore violazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nei tre anni successivi alla contestazione della precedente, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie, la giunta regionale dispone, con propria deliberazione, la revoca del fido alle imprese importatrici o l'inibizione dalle vendite in esenzione fiscale per gli altri operatori economici. La revoca del fido o l'inibizione dalle vendite comporta, inoltre, la revoca dell'accesso alla banca dati di cui all'art. 4.

Art. 26.

Applicazione delle sanzioni

1. Le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 25, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sono irrogate con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 27.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 4, 14, 17 e 20 della presente legge è determinato in euro 248.000 per l'anno 2006, in euro 8.000 per l'anno 2007 e in annui euro 44.000 a decorrere dall'anno 2008.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008 negli obiettivi programmatici 1.3.1. (Funzionamento dei servizi regionali) e 2.1.5. (Programmi di informatizzazione di interesse regionale).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008:

a) per l'anno 2006, per euro 240.000 nell'obiettivo programmatico 2.1.5. al capitolo 21880 (Progetti e sperimentazioni in ambito informatico e telematico) e per euro 8.000 nell'obiettivo programmatico 1.3.1. al capitolo 20470 [(Spese di funzionamento corrente degli uffici, comprese le funzioni camerali ed i servizi contingentamento (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.))];

b) per l'anno 2007, per euro 8.000 nell'obiettivo programmatico 1.3.1. al capitolo 20470 (Spese di funzionamento corrente degli uffici, comprese le funzioni camerali ed i servizi contingentamento (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.))];

c) per l'anno 2008, per euro 36.000 nell'obiettivo programmatico 1.3.1. al capitolo 20481 (Spese di manutenzione e gestione del sistema informativo regionale) e per euro 8.000 nell'obiettivo programmatico 1.3.1. al capitolo 20470 [(Spese di funzionamento corrente degli uffici, comprese le funzioni camerali ed i servizi contingentamento (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.))].

4. I proventi della tassa regionale prevista all'art. 7, comma 6, sono introitati sul capitolo 400 (Diritto regionale sull'esenzione fiscale di alcuni generi contingentati) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.

5. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28.

Abrogazioni

1. Il titolo IV del regolamento regionale 29 gennaio 1973 (Norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623 e successive modificazioni concernente la immissione in consumo in Valle d'Aosta di determinati contingentati annui di generi e di merci in esenzione fiscale) è abrogato.

2. Sono altresì abrogate le disposizioni di cui al regolamento regionale 29 gennaio 1973 incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 29.

Disposizioni transitorie

1. Fino al 31 dicembre 2006, la ripartizione, l'assegnazione l'immissione in consumo di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale continuano ad essere disciplinate dal regolamento regionale 29 gennaio 1973.

2. Alla data del 31 dicembre 2006, le situazioni di squilibrio contabile risultanti dalla differenza tra i quantitativi di contingente importato e i buoni versati costituenti un debito d'imposta sono segnalate all'Agenzia delle dogane, affinché essa possa provvedere a richiederne la copertura; gli eventuali crediti d'imposta in essere alla medesima data non sono riconosciuti dall'amministrazione regionale.

3. Le situazioni di squilibrio tra le quantità di contingente importato e i buoni versati dalle imprese non operative in Valle d'Aosta nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge sono da considerare non suscettibili di ripianamento, intendendo per imprese non operative quelle che abbiano cessato di svolgere la loro attività nel territorio regionale o non risultino aver registrato operazioni contabili relative ai generi di cui alla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 agosto 2006

CAVERI

(*Omissis*).

06R0525

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2006, n. 17.

Modificazioni alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21 e 29 maggio 1996, n. 11).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta* n. 36 del 29 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 4

1. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), è inserito il seguente:

«3-bis. Limitatamente alle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), per le quali sono necessari eventuali interventi al fine di prevenire possibili danni a persone o cose, conseguenti ad accertate situazioni di dissesto e di pericolo per rischio idrogeologico, il limite percentuale di cui al comma 1, lettera a), è maggiorato fino ad un massimo di venticinque punti.»

2. Dopo il comma 3-bis dell'art. 4 della legge regionale n. 4/2004, inserito dal comma 1, è inserito il seguente:

«3-ter. Le agevolazioni di cui al comma 3-bis si applicano anche alle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), che siano poste ad una quota superiore a 2500 metri s.l.m.».

Art. 2.

Modificazioni all'art. 31

1. Il comma 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 4/2004 è sostituito dal seguente:

«4. L'idoneità conseguita ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 21/1993 continua a costituire titolo idoneo ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 11/1996, subordinatamente alla frequenza di un corso di aggiornamento organizzato dalla struttura competente, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della giunta regionale, sentita l'associazione di categoria individuata ai sensi dell'art. 25. Fino all'avvenuta conclusione del corso, l'idoneità conseguita ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 21/1993 continua a costituire titolo idoneo ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 11/1996.»

2. Il comma 5 dell'art. 31 della legge regionale n. 4/2004 è abrogato.

Art. 3.

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3-bis, della legge regionale n. 4/2004, come inserito dall'art. 1, comma 1, si applicano anche ai procedimenti relativi alle domande di agevolazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 400.000 a decorrere dall'anno 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.12. (Interventi promozionali per il turismo).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.14. (Interventi nel settore dei trasporti):

a) per l'anno 2006, per euro 150.000, al capitolo 67975 (Spese per interventi per l'ammodernamento del sistema ferroviario) e, per euro 250.000, al capitolo 68090 (Spese per la realizzazione del collegamento ferroviario - tranviario Cogne - Charemoz - Plan Praz);

b) per gli anni 2007 e 2008, per annui euro 400.000, al capitolo 67975.

4. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 agosto 2006

CAVERI

(*Omissis*).

06R0526

REGIONE LIGURIA**LEGGE REGIONALE 8 giugno 2006, n. 15.****Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria
n. 9 del 14 giugno 2006)***LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA****PROMULGA**

la seguente legge:

TITOLO I**PRINCIPI GENERALI****Art. 1.***Principi*

1. La Regione Liguria promuove una rete di azioni volte a garantire a tutti l'accesso e il sostegno per il compimento del cammino educativo fino ai più alti gradi dell'istruzione sia valorizzando la centralità del sistema pubblico dell'istruzione, dell'alta formazione e dell'Università, sia la libertà di scelta delle famiglie.

2. La Regione, anche attraverso il sistema di istruzione e formazione, garantisce il diritto all'apprendimento quale percorso indispensabile per valorizzare il capitale umano e favorire lo sviluppo e la crescita di tutti i cittadini in una dimensione di consapevolezza dell'appartenenza nazionale e regionale al contesto allargato dell'Unione europea.

3. La Regione disciplina gli interventi per il diritto allo studio, al fine di garantire il successo scolastico e formativo dei giovani, in attuazione dei principi della Costituzione ed in conformità allo Statuto della Regione.

4. Gli interventi regionali sono volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono alla piena esigibilità del diritto all'apprendimento e altresì ad assicurare lo sviluppo dell'identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere. In tale quadro la Regione promuove azioni finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze.

5. La Regione opera secondo il principio della sussidiarietà previsto dall'art. 118 della costituzione.

6. La Regione e gli enti locali applicano, nella programmazione degli interventi di rispettiva competenza, il criterio della partecipazione attiva delle Istituzioni scolastiche autonome, di seguito definite I.S.A., statali e paritarie, nonché delle istituzioni formative accreditate nel sistema regionale dell'Istruzione e formazione professionale con il coinvolgimento delle parti sociali.

Art. 2.*Finalità*

1. La Regione, al fine di rendere effettivo l'accesso a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, realizza interventi e azioni differenziate per i percorsi scolastici della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria, per l'Università e per i percorsi di formazione lungo tutto l'arco della vita.

2. Le azioni per il diritto allo studio sono definite, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59), ferme restando le funzioni amministrative attribuite ai comuni dall'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 (attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), in raccordo con le norme del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 (regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59) e della legge 10 marzo 2000 n. 62 (norme per la parità scolastica e disposizioni per il diritto allo studio ed all'istruzione).

3. La disciplina degli interventi regionali nell'ambito del diritto allo studio universitario è definita secondo le norme della legge 2 dicembre 1991 n. 390 (norme sul diritto agli studi universitari) e successive modifiche ed integrazioni.

4. La Regione persegue le finalità della presente legge in collaborazione con l'Università, l'ufficio scolastico regionale, le I.S.A., gli Enti locali e con soggetti pubblici e privati del Terzo Settore con competenza in materia di educazione, formazione e assistenza, mediante la stipula di convenzioni e accordi finalizzati al pieno e razionale utilizzo delle risorse umane, delle strutture e dei servizi.

TITOLO II**DIRITTO ALLO STUDIO NEI PERCORSI
SCOLASTICI E FORMATIVI***Capo I***F U N Z I O N I****Art. 3.***Tipologia delle azioni*

1. Sono disciplinate dalla presente legge le azioni che favoriscono:

a) la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo studio, nel rispetto delle Autonomie scolastiche, con particolare attenzione ai soggetti appartenenti a famiglie in condizioni svantaggiate;

b) la realizzazione di una offerta di servizi e di interventi differenziati, al fine di ampliare la partecipazione delle persone, anche adulte, ai sistemi dell'istruzione e della formazione;

c) il sostegno al pieno inserimento nei percorsi scolastici degli alunni disabili;

d) il raccordo con le politiche sociali di inclusione con particolare attenzione all'inserimento scolastico di alunni stranieri;

e) il riequilibrio dell'offerta scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità o a forte rischio di emarginazione sociale;

f) il sostegno agli abitanti di zone non adeguatamente servite dal sistema formativo, in cui l'ubicazione dei servizi comporta situazioni di disagio;

g) lo sviluppo di azioni atte a prevenire e a ridurre la dispersione scolastica;

h) progetti e programmi che, nell'ottica interculturale e internazionale, promuovono l'educazione alla cittadinanza attiva e democratica;

i) la formalizzazione di accordi interistituzionali fra gli Enti locali, le Aziende sanitarie locali, di seguito definite A.S.L., il sistema d'Istruzione e Formazione ed i servizi sociosanitari, culturali, ricreativi e sportivi;

j) l'integrazione fra le I.S.A. ed il territorio.

Art. 4.*Destinatari*

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in favore:

a) degli studenti del sistema dell'Istruzione, frequentanti scuole pubbliche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado, compresi gli alunni della scuola dell'infanzia;

b) degli studenti dei corsi del sistema di istruzione e formazione professionale, di base e superiore, organizzati dalle Istituzioni formative o dagli enti accreditati ai sensi della legislazione vigente;

c) dei frequentanti i corsi per adulti, organizzati al fine del conseguimento di titoli di studio, di certificazione di competenze, nonché di formazione continua, anche secondo la normativa indicata dall'Unione europea.

Art. 5.*Funzioni dei Comuni*

1. Le funzioni amministrative concernenti gli interventi in materia di diritto allo studio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e del decreto legislativo n. 112/1998, sono esercitate dai comuni, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità previste dalla presente legge.

2. Sono a carico del comune di residenza dell'alunno gli interventi di assistenza scolastica, in particolare:

a) partecipazione alla spesa per i libri di testo;

b) servizi di mensa;

c) servizi di trasporto;

- d) servizi individualizzati per persone disabili;
- e) servizi di mediazione culturale;
- f) servizi per la convivialità e la residenzialità degli studenti.

3. Gli interventi di assistenza scolastica sono organizzati ed erogati in base ad esigenze fissate in armonia con il calendario scolastico.

4. I destinatari, di cui all'art. 4, concorrono al costo dei servizi, di cui al comma 2, in misura differenziata, a seconda delle condizioni economiche. I comuni determinano le quote di partecipazione alla spesa, sulla base degli indirizzi regionali. Per realizzare servizi efficaci e contenere i costi, i comuni possono associarsi per l'esercizio delle funzioni, a norma del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) e avvalersi delle comunità montane.

Art. 6.

Funzioni delle Province

1. Le province esercitano le funzioni loro attribuite dall'art. 139 del d.lgs. 112/1998, secondo le modalità di cui alla presente legge. Le Province, inoltre:

- a) concorrono alla elaborazione del Piano regionale per il diritto allo studio del sistema scolastico e formativo di cui all'art. 57;
- b) coordinano le azioni dei comuni, soprattutto in riferimento all'esercizio di funzioni associate.

2. Le province assicurano interventi atti a garantire il diritto allo studio e l'integrazione nel sistema scolastico e formativo dei soggetti in situazione di disabilità permanente o temporanea, frequentanti l'istruzione secondaria superiore e l'istruzione e la formazione professionale. Tali interventi possono essere attivati nel quadro di convenzioni o accordi di programma.

3. Le province assicurano interventi atti a garantire il diritto allo studio ed il sostegno dei soggetti stranieri o a rischio di esclusione sociale frequentanti l'istruzione secondaria superiore e l'istruzione e la formazione professionale, ivi compreso il servizio di mediazione culturale. Tali interventi possono essere coordinati con quelli degli altri Enti locali, di cui all'art. 5.

4. Le province supportano le reti scolastiche ed i comuni nella formazione degli adulti, in particolare attraverso il sostegno ai Centri territoriali permanenti, di seguito definiti C.T.P., per quanto concerne le funzioni di orientamento scolastico e lavorativo.

5. Le province promuovono, secondo le indicazioni contenute nel Piano regionale di cui all'art. 57, le azioni specifiche di orientamento per gli studenti in uscita dall'istruzione primaria e da quella secondaria, anche in raccordo con il mondo del lavoro e con l'Università.

Art. 7.

Competenze delle Istituzioni Scolastiche Autonome

1. Le I.S.A. gestiscono il fondo di emergenza di cui all'art. 12, comma 6, con l'obiettivo di rispondere efficacemente, in caso di particolari urgenze, alle necessità delle famiglie meno abbienti.

2. Le I.S.A., in base alle analisi dei bisogni formativi, al fine di superare le situazioni di disagio degli alunni a rischio di dispersione scolastica, programmano interventi sociali e formativi. La Regione provvede a sostenere le iniziative formative per la continuità educativa dei docenti coinvolti nei progetti integrati.

3. Le I.S.A., in raccordo con gli Enti locali e le A.S.L., possono attivare interventi coordinati di educazione alla salute e di prevenzione dalle dipendenze.

4. Le I.S.A., all'interno del piano dell'offerta formativa, contribuiscono a:

- a) garantire il diritto allo studio dei singoli alunni;
- b) individuare azioni educative mirate all'integrazione di alunni disabili;
- c) individuare azioni di mediazione culturale per l'accesso e l'integrazione di alunni stranieri e migranti.

5. Al fine di potenziare l'efficacia dell'intervento delle I.S.A., la Regione, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale, incentiva e riconosce, secondo le modalità definite dalla giunta regionale, la costituzione di reti e di consorzi di scuole autonome, favorendo il coordinamento con gli enti locali e con tutti i soggetti coinvolti nel processo di integrazione scolastica.

Art. 8.

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, sostegno e sperimentazione nelle materie di cui alla presente legge. La Regione realizza, altresì, interventi di rilevanza regionale, direttamente o mediante la concessione di contributi a favore degli enti locali, delle Istituzioni scolastiche e formative, dei soggetti del terzo settore e dei privati accreditati ai sensi della normativa vigente e in possesso di specifiche competenze definite nell'ambito del Piano regionale di cui all'art. 57.

2. La Regione attua le azioni necessarie per assicurare il monitoraggio ed il controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

3. La Regione garantisce le azioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche ed integrazioni, per sostenere i percorsi scolastici e formativi delle persone disabili, e, a tal fine, stipula accordi con i soggetti del sistema integrato sociosanitario ed emana indirizzi per garantire l'applicazione uniforme sul territorio del diritto allo studio per i disabili.

Capo II

INTERVENTI REGIONALI

Art. 9.

Tipologia degli interventi regionali

1. La Regione sostiene i comuni, prioritariamente quelli più deboli, nell'esercizio delle loro funzioni, con l'obiettivo di garantire a tutti i destinatari pari opportunità nell'accesso ai servizi per il diritto allo studio. A tal fine, la Regione ripartisce le risorse, tenuto conto dei seguenti indicatori:

- a) stato economico e patrimoniale del comune, volume delle entrate, spesa per l'assistenza scolastica;
- b) densità della popolazione, distanze da coprire tra le sedi scolastiche e le frazioni dei piccoli comuni;
- c) consistenza della popolazione studentesca per fasce d'età;
- d) utilizzo polifunzionale e continuità educativa delle strutture scolastiche e formative;
- e) funzioni associate tra i diversi comuni o comunità Montane.

2. La Regione sostiene azioni programmate dalle Istituzioni Scolastiche e Formative, volte a migliorare i livelli di qualità dell'offerta educativa, attivando progetti sperimentali che:

- a) favoriscono il pieno esercizio del diritto allo studio di alunni disabili;
- b) sostengono il raccordo tra i diversi gradi e ordini di scuole, l'integrazione con gli enti locali, la valorizzazione della collaborazione fra scuola, famiglie e studenti, le iniziative riferite alla educazione alla salute e la prevenzione dalle dipendenze;
- c) sviluppano attività di innovazione, sperimentazione e ricerca in ambito didattico e formativo, per prevenire gli abbandoni e la dispersione scolastica.

3. La Regione, inoltre, interviene direttamente o attraverso i comuni e le I.S.A., al fine di:

- a) promuovere e sostenere l'ampliamento ed il miglioramento dell'offerta formativa per i bambini della scuola dell'infanzia;
- b) assegnare contributi per sostenere il successo scolastico e garantire la prosecuzione degli studi agli alunni, capaci e meritevoli, in particolare se privi di mezzi;
- c) sostenere le famiglie nell'esercizio delle proprie responsabilità educative, con particolare riguardo alle condizioni di disagio economico e sociale;
- d) valorizzare i centri di formazione integrata e sostenere i progetti multisettoriali finalizzati all'inserimento scolastico e all'inclusione sociale di soggetti deboli o svantaggiati;
- e) coordinare e promuovere azioni volte al sostegno scolastico degli alunni disabili, stranieri, ricoverati in ospedale, delle famiglie nomadi, nonché della popolazione detenuta;

f) favorire la sperimentazione di attività scolastiche in zone montane.

4. La Regione sostiene le province nell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 6, con particolare riferimento ai progetti che prevedono una compartecipazione nel finanziamento.

5. La Regione favorisce altresì processi di internazionalizzazione del sistema scolastico ligure e forme di integrazione con l'internazionalizzazione dell'Università.

Capo III

INTERVENTI DIRETTI

Art. 10.

Azioni regionali per le scuole dell'infanzia

1. La Regione, per incrementare l'offerta educativa sul territorio ligure e facilitare la possibilità di accesso, promuove la stipula di convenzioni tra Enti locali e scuole paritarie dell'infanzia, secondo uno schema tipo approvato dalla giunta regionale.

2. La Regione contribuisce in via integrativa agli interventi oggetto delle convenzioni di cui al comma 1. Per particolari situazioni straordinarie può erogare direttamente i contributi alle scuole, sulla base di criteri definiti dalla giunta regionale.

3. La Regione contribuisce a sostenere le scuole paritarie per l'infanzia gestite direttamente dai comuni o convenzionate, per l'attuazione di progetti finalizzati sulla base dei criteri definiti dalla giunta regionale.

4. La Regione, al fine di sostenere la qualità dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia, promuove il coordinamento pedagogico-didattico tra le scuole dell'infanzia stesse, anche attraverso forme di sostegno.

5. La Regione sostiene con specifici interventi i comuni che intendono istituire nuove scuole per l'infanzia nel proprio territorio, ove l'offerta complessiva non sia soddisfacente e promuove la sperimentazione di forme innovative in continuità educativa tra le scuole dell'infanzia e gli asili nido, in particolare dei piccoli comuni.

Art. 11.

Contributo per il merito scolastico

1. La Regione può erogare contributi per gli studenti più meritevoli, residenti in Liguria e frequentanti Istituzioni anche formative, della scuola secondaria superiore statale e paritaria, al fine di rendere esigibile il diritto allo studio per ogni studente.

2. La giunta regionale definisce:

- a) l'entità del contributo, differenziato per fasce di reddito;
- b) i livelli di merito minimi per concorrere all'erogazione;
- c) la situazione reddituale annua massima del nucleo familiare cui appartiene l'alunno, al di sopra della quale non è possibile ricevere alcun contributo.

3. L'identificazione del nucleo familiare e la situazione reddituale sono determinate secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e successive modifiche ed integrazioni. Il numero dei figli o la presenza di alunni o di familiari disabili contribuisce a determinare, aumentando, la soglia massima reddituale, definita ai sensi del comma 2.

4. Il contributo per il merito scolastico è cumulabile con una eventuale borsa di studio di cui all'art. 12; la somma delle diverse erogazioni non può comunque superare l'entità massima della borsa di studio.

Art. 12.

Borse di studio

1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, la Regione nei limiti delle risorse disponibili istituisce borse di studio da erogarsi nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute dalle famiglie e certificate, relative a:

- a) iscrizione e contributi relativi alla frequenza scolastica;

b) attività integrative inserite nel Piano dell'offerta formativa, contributi di laboratorio, spese di trasporto e di mensa scolastica;

c) libri di testo.

2. La borsa di studio viene attribuita alle famiglie degli alunni su graduatorie decrescenti e differenziate in base alla percentuale di incidenza delle spese scolastiche ammissibili e certificate sulla situazione reddituale del nucleo familiare. A tal fine la giunta regionale definisce:

a) l'entità massima della borsa di studio, di importo differenziato per i diversi ordini di scuola;

b) la soglia reddituale al di sotto della quale si determina la priorità in graduatoria e per la quale non viene applicata ai richiedenti la percentuale di incidenza;

c) la soglia massima reddituale.

3. Le graduatorie di cui al comma 2 sono da riferirsi ad ognuna delle tipologie di spesa definite dal comma 1, lettere a), b) e c). Le risorse destinate a ciascuna tipologia di intervento sono indicate nel Piano regionale di cui all'art. 57 anche in riferimento alle risorse vincolate trasferite dallo Stato. La concorrenza su più graduatorie non può, comunque, portare al superamento dell'entità massima della borsa di studio e non è consentita la partecipazione contestuale nelle graduatorie di cui al comma 1, lettere a) e b).

4. L'identificazione del nucleo familiare e la situazione reddituale sono determinate secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 109/1998 e successive modifiche e integrazioni. Il numero dei figli o la presenza di alunni o di familiari disabili contribuisce a determinare, riducendola, la situazione reddituale riconosciuta ai fini del calcolo di cui al comma 2.

5. Le borse di studio, di cui alla legge n. 62/2000 e i fondi per i libri di testo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999 n. 320 (regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo), sono erogati secondo le disposizioni ministeriali e le indicazioni del presente articolo.

6. Al fine di agevolare le famiglie di cui al comma 1, nonché per interventi straordinari tesi al superamento di situazioni di particolare disagio economico, la Regione assegna annualmente alle Istituzioni scolastiche che lo richiedono un fondo di emergenza per anticipare le borse di studio o per adottare interventi particolari di cui all'art. 9, comma 3. La giunta regionale definisce le modalità di gestione e l'entità del fondo.

7. La Regione, nella gestione dei contributi in riferimento alle graduatorie di cui al comma 1, si può avvalere anche degli enti locali o delle I.S.A.

Art. 13.

Interventi a sostegno del diritto allo studio durante tutto l'arco della vita

1. La Regione Liguria contribuisce a sostegno del diritto allo studio durante tutto l'arco della vita, a favore dei frequentanti i corsi per adulti, organizzati al fine del conseguimento di titoli di studio e di certificazione di competenze.

2. La giunta regionale stabilisce:

- a) l'entità del contributo, differenziato per fasce di reddito;
- b) i livelli di continuità formativa minimi per concorrere all'erogazione;
- c) la situazione reddituale annua massima dello studente al di sopra della quale non è possibile ricevere alcun contributo.

3. L'identificazione della situazione reddituale è determinata secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni. Il numero dei figli o la presenza di alunni o di familiari disabili contribuisce a determinare, aumentandola, la soglia massima reddituale, definita ai sensi del comma 2.

4. La Regione realizza un coordinamento permanente dell'offerta formativa per gli adulti, sostiene l'esperienza dei C.T.P. e favorisce la realizzazione di integrazione tra Istituzioni scolastiche che attuano corsi serali, C.T.P. e sistema della formazione professionale.

Art. 14.

Centri di formazione integrata e progetti multisettoriali

1. La Regione definisce Centri di formazione integrata le istituzioni scolastiche e formative che operano quali strumenti di formazione globale e di recupero sociale, per prevenire situazioni di dispersione scolastica o di estremo disagio. Tali Centri operano a servizio del territorio e a livello sovracomunale e per le scuole di ogni ordine e grado.

2. I rapporti dei Centri di cui al comma 1 con gli enti locali sono definiti con apposite convenzioni.

3. La Regione approva e sostiene i progetti multisettoriali, che devono essere coerenti con i piani dell'offerta formativa provinciale e i programmi di settore, finalizzati ad armonizzare le politiche scolastiche e formative con quelle sociali, favorendo forme di modulazione dei percorsi educativi per assicurare con interventi plurimi e azioni di prevenzione, sostegno e recupero, l'inserimento scolastico di soggetti deboli a rischio di dispersione scolastica, secondo progetti ispirati alla massima integrazione e al successo scolastico e formativo.

4. I progetti multisettoriali promossi dalle istituzioni scolastiche e formative sono da esse gestiti in partenariato con soggetti pubblici, privati o del Terzo settore e devono concretizzarsi in un progetto educativo complessivo in conformità ai piani per l'offerta educativa e formativa previsti dalla programmazione territoriale.

5. I progetti multisettoriali possono essere annuali o pluriennali, seguono i tempi dell'anno scolastico e contengono azioni diversificate da compiersi non solo nel tempo scuola.

6. I progetti multisettoriali possono coinvolgere anche allievi di più I.S.A.; le attività compiute al di fuori del tempo scuola possono essere riconosciute come crediti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999.

7. I Centri di cui al presente articolo sono riconosciuti dalla giunta regionale che può contribuire per le spese di funzionamento e di investimento.

Art. 15.

Azioni regionali per gli alunni disabili

1. La Regione, al fine di garantire l'integrazione nel sistema scolastico e formativo di alunni disabili, sentita la Consulta regionale per i problemi dell'handicap, emana indirizzi agli enti locali ed alle A.S.L. competenti per coordinarne le azioni specifiche sulla base di protocolli d'intesa.

2. La Regione, attraverso la programmazione pluriennale, definisce la natura e la quantità di risorse che il sistema integrato sociosanitario deve impegnare per contribuire a rendere effettivo il diritto all'integrazione scolastica e formativa degli alunni disabili o non autosufficienti. In tale quadro e nell'ottica di tali obiettivi, con riferimento agli alunni disabili sensoriali, la Regione promuove l'utilizzo dei linguaggi dedicati.

3. In particolare, per gli alunni disabili la cui famiglia si trovi nella situazione economica per aver diritto alla borsa di studio di cui all'art. 12, quest'ultima può essere utilizzata per ulteriori interventi speciali.

4. La Regione, attraverso gli atti della programmazione sociosanitaria, promuove azioni sperimentali da realizzarsi con la partecipazione, oltre che delle istituzioni scolastiche, dei soggetti del Terzo settore e degli enti di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istituzione del Servizio sanitario nazionale) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16.

Sostegno all'integrazione di alunni stranieri

1. La Regione indirizza e coordina gli interventi degli enti locali volti all'integrazione scolastica degli alunni stranieri e può sostenerne le iniziative, anche di mediazione culturale, secondo le linee dettate dal piano regionale di cui all'art. 57.

2. Le azioni di cui al comma 1 possono essere promosse e gestite dalle singole istituzioni scolastiche, dagli enti locali o dai soggetti del Terzo settore e possono svolgersi sia nell'ambito del tempo scuola, sia al di fuori del normale percorso scolastico.

3. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio degli alunni stranieri, la Regione promuove protocolli d'intesa con le A.S.L., i comuni e l'ufficio scolastico regionale per garantire le prestazioni sanitarie ed assistenziali di base relative al percorso scolastico e formativo.

4. La Regione favorisce, altresì, l'attivazione di iniziative al fine di consentire il completamento del percorso formativo prescelto dai giovani stranieri, anche nell'ambito di progetti internazionali.

Art. 17.

Azioni per favorire il diritto allo studio e alla formazione delle persone detenute

1. La Regione, al fine di agevolare l'inserimento sociale di chi si trova in situazione di detenzione, attraverso le linee dettate dal Piano regionale di cui all'art. 57 e mediante apposita convenzione con il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, opera a sostegno dei corsi di istruzione e di formazione che si svolgono nelle case circondariali e negli istituti di pena del territorio ligure, anche con azioni di supporto mediante attrezzature didattiche permanenti.

2. La Regione effettua un costante monitoraggio sulla frequenza delle persone ristrette ai corsi scolastici di diverso ordine e grado organizzati dai C.T.P. e dalle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione e formazione.

Art. 18.

Interventi per gli alunni ricoverati

1. La Regione, al fine di garantire i percorsi formativi agli alunni ricoverati in ospedale o in regime di day hospital, può prevedere interventi finalizzati ad integrare quanto disposto dalla normativa nazionale, relativi alla didattica in ospedale e in ambito domiciliare o con altre iniziative didattiche e culturali mirate.

2. A tal fine, la Regione stipula protocolli d'intesa con le A.S.L., le aziende ospedaliere e l'Ufficio scolastico regionale.

Art. 19.

Azioni di sostegno per alunni nomadi

1. La Regione incentiva e sostiene i progetti degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, del Terzo settore, finalizzati ad agevolare il diritto allo studio degli alunni nomadi in età scolare ed adulti di cui alla normativa regionale in materia secondo le indicazioni contenute nel Piano regionale di cui all'art. 57.

Art. 20.

Azioni regionali per favorire la sperimentazione di attività scolastiche in zone montane

1. Al fine di favorire la permanenza sul territorio degli allievi, delle allieve e delle famiglie nelle zone montane o svantaggiate e con l'obiettivo di evitare lo spopolamento, la Regione Liguria può sostenere progetti sperimentali, presentati da enti locali in accordo con l'Ufficio scolastico regionale, volti a realizzare attività scolastiche.

2. Il Piano regionale di cui all'art. 57 determina i criteri, gli interventi e le procedure per la concessione dei relativi finanziamenti.

TITOLO III

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21.

Obiettivi

1. Il sistema organico di interventi per raggiungere le finalità di cui alla presente legge persegue i seguenti obiettivi:

- a) attuare un sistema organico di strutture, servizi e benefici soprattutto per favorire l'accesso e la frequenza degli studenti universitari ai più alti gradi dell'istruzione e della ricerca, con particolare riferimento a coloro che, con accertata capacità, sono privi o carenti di mezzi;
- b) promuovere l'integrazione e la partecipazione alle attività universitarie degli studenti disabili;
- c) agevolare l'integrazione delle esperienze didattiche, in particolare attraverso il sostegno alla partecipazione degli studenti a programmi di mobilità regionale, nazionale ed internazionale;
- d) promuovere progetti di dimensione europea orientati a favorire la qualificazione del sistema universitario ligure;

e) assicurare il sostegno agli studenti, nei servizi previsti dalla presente legge, anche nelle sedi universitarie decentrate;

f) implementare le attività culturali e i servizi formativi già fruibili da parte degli studenti presso le singole facoltà universitarie;

g) assicurare il coinvolgimento degli studenti nelle procedure di monitoraggio e di controllo della qualità dei servizi offerti e dell'efficacia gestionale degli stessi.

2. La Regione promuove e sostiene le azioni contemplate dall'Unione europea finalizzate al raggiungimento dei più alti e qualificati gradi degli studi e della ricerca. Collabora con enti e istituzioni alla realizzazione di una politica di prossimità e di sviluppo attraverso l'utilizzo ottimale dei centri e delle reti ufficiali di informazione. Cura, altresì, la diffusione e la divulgazione delle informazioni sulle opportunità offerte dall'Europa a favore degli studenti e dei cittadini.

3. La Regione si avvale dell'Azienda regionale per i servizi scolastici ed universitari, di seguito definita A.R.S.S.U., come normata al Titolo IV.

Art. 22.

Soggetti beneficiari

1. Hanno diritto di usufruire dei servizi di cui al presente Titolo tutti gli studenti, anche lavoratori, regolarmente iscritti all'Università degli studi di Genova, alle Accademie di belle arti, ai Conservatori di musica, agli Istituti superiori di grado universitario riconosciuti, aventi sede legale in Liguria e che rilasciano titoli aventi valore legale, a dottorati di ricerca e a corsi di specializzazione.

2. Sono destinatari, a pieno diritto, gli studenti dell'Unione europea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge 390/1991 e, in virtù del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e del relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394, gli studenti provenienti da nazioni non appartenenti all'Unione europea. Pari diritto compete agli studenti cui lo Stato italiano riconosce lo *status* di apolide o rifugiato politico.

3. La Regione può stipulare convenzioni con altre istituzioni di alta cultura attraverso le quali estendere i benefici del presente titolo ad altri studenti.

4. La Regione può stipulare convenzioni con altre Regioni al fine di garantire agli studenti universitari liguri fuori sede servizi e provvidenze non inferiori a quanto disposto dalla presente legge.

Capo II

SERVIZI E BENEFICI

Art. 23.

Tipologia dei servizi

1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 21, eroga i seguenti servizi e benefici:

a) informazione sugli interventi relativi al diritto allo studio universitario;

b) assistenza sanitaria in raccordo con le A.S.L.;

c) orientamento al lavoro;

d) sostegno per l'assistenza legale;

e) prestiti d'onore;

f) borse di studio;

g) servizio abitativo;

h) collegi universitari;

i) servizio di ristorazione;

j) centri multimediali;

k) interventi in favore degli studenti disabili;

l) viaggi di studio e mobilità studentesca;

m) facilitazioni per il trasporto;

n) servizio editoriale e librario.

2. La Regione, direttamente o attraverso l'A.R.S.S.U., dispone ogni altro servizio atto a realizzare il diritto allo studio universitario in quanto compatibile con la legge n. 390/1991 e con la programmazione regionale di cui all'art. 58.

3. La Regione collabora, altresì, con l'Università per la realizzazione di servizi culturali e sportivi ai sensi dell'art. 12 della legge n. 390/1991.

4. Gli interventi di cui alle lettere g), i), j) k), l), m) e n) possono essere svolti con il concorso alla spesa da parte degli studenti secondo le norme dettate dal Piano regionale di cui all'art. 58.

Art. 24.

Servizio di informazione

1. Il servizio di informazione è organizzato al fine di fornire indicazioni circa gli interventi al diritto allo studio universitario e sulle opportunità logistiche e formative presenti sul territorio regionale, nazionale ed europeo.

2. Tale servizio può anche essere decentrato in modo da assicurare una presenza informativa in tutte le province.

Art. 25.

Servizio di assistenza sanitaria

1. L'assistenza sanitaria di primo intervento, all'interno delle strutture universitarie di riferimento, è assicurata, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 390/1991, mediante convenzioni da stipulare tra Regione, Università e A.S.L. competenti per territorio.

Art. 26.

Servizio di orientamento al lavoro

1. Il servizio di orientamento al lavoro ha l'obiettivo di favorire l'informazione circa le opportunità offerte dal mercato del lavoro in funzione dei diversi corsi universitari, agevolando il collegamento tra percorsi di studio e percorsi di lavoro, tramite l'accesso a banche dati, anche sovregionali.

2. Il servizio, oltre che alla generalità degli studenti universitari, può essere rivolto altresì ai diplomati del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione ed ai laureati.

3. Il servizio è svolto in stretta collaborazione con l'Università e con le province, con ulteriore ausilio da parte di enti ed istituti specializzati per sviluppare iniziative concertate, coinvolgendo il sistema della formazione professionale, il sistema delle imprese e le rappresentanze dei lavoratori.

Art. 27.

Sostegno per l'assistenza legale

1. L'A.R.S.S.U. sostiene gli studenti fuori sede, in collaborazione con le associazioni di categoria, per l'assistenza legale, in caso di controversie con i proprietari di immobili presi in locazione e fornisce la consulenza per l'applicazione della normativa di cui all'art. 5 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), relativamente ai contratti di locazione di natura transitoria per studenti.

Art. 28.

Prestiti d'onore

1. Il prestito d'onore è assegnato mediante concorso per titoli relativi al merito scolastico ed al reddito, secondo i criteri fissati dalla normativa nazionale e secondo le indicazioni del Piano regionale di cui all'art. 58.

2. L'ammontare dei contributi che l'A.R.S.S.U. può utilizzare per finanziare i prestiti d'onore è fissato annualmente nell'ambito degli interventi di cui all'art. 58, comma 3, tenendo anche conto del principio del cofinanziamento regionale stabilito dalla normativa nazionale.

3. L'A.R.S.S.U., anche in collaborazione con l'Università, gestisce le azioni per assegnare prestiti e, nell'ambito di convenzioni con aziende ed istituti di credito, può attivare altre forme di prestito a favore degli studenti.

Art. 29.

Borse di studio

1. Le borse di studio vengono attribuite per pubblico concorso annuale. L'importo delle borse di studio è determinato dall'A.R.S.S.U. sulla base di quanto stabilito dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 4 della legge n. 390/1991.

2. Ciascuna borsa di studio non è cumulabile con altre, ad ogni titolo attribuite, con l'eccezione di quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera d), della legge n. 390/1991.

Art. 30.

Servizio abitativo

1. Il servizio abitativo è organizzato al fine di consentire la partecipazione alle attività didattiche degli studenti residenti fuori sede in possesso dei requisiti di merito e di reddito determinati dalla normativa statale di riferimento e dalla programmazione regionale.

2. L'assegnazione delle residenze universitarie o delle strutture abitative nella disponibilità dell'A.R.S.S.U. avviene mediante pubblico concorso annuale. Lo studente assegnatario dell'alloggio è tenuto a concorrere al costo del servizio. Per gli studenti beneficiari di borse di studio, tale costo può essere detratto dalla borsa stessa.

3. La partecipazione dello studente al costo può essere graduata per merito e reddito, prevedendo comunque una contribuzione minima definita dalla programmazione regionale, che deve inoltre prevedere:

a) le tariffe per la fruizione del servizio, differenziate per reddito;
b) i criteri e le modalità di ammissione, priorità e riserve di assegnazione dei posti alloggio;

c) le modalità di accesso ai servizi abitativi degli studenti provenienti da università di altre regioni o partecipanti a programmi di mobilità studentesca.

4. Ove la domanda di servizi abitativi superi il numero degli alloggi disponibili, l'A.R.S.S.U. può assegnare contributi per partecipare al costo del canone di locazione.

5. Gli alloggi nella disponibilità dell'A.R.S.S.U., rimasti liberi a seguito dell'esaurimento della graduatoria degli aventi diritto a norma dei commi precedenti, verranno assegnati ad altri studenti universitari secondo procedure coerenti con il presente articolo.

6. Le strutture adibite ad alloggi possono essere messe a disposizione da enti pubblici o soggetti privati ovvero gestite da essi, mediante apposita convenzione con l'A.R.S.S.U., che si fa garante della qualità del servizio. L'azienda medesima può altresì stipulare convenzioni per la messa a disposizione delle università, anche europee, e di altri enti delle proprie strutture abitative a supporto di attività didattiche, formative e culturali.

7. L'utilizzazione delle strutture abitative è disciplinata da apposito regolamento, approvato dall'azienda, che stabilisce, in particolare, diritti ed obblighi degli studenti alloggiati. L'alloggio assegnato, convenzionato o accordato, deve essere ubicato nel territorio del comune sede del corso o nel territorio di comuni limitrofi.

8. L'A.R.S.S.U., mediante specifiche iniziative, favorisce l'incontro fra la libera offerta abitativa e gli studenti alla ricerca di alloggio.

Art. 31.

Collegi universitari

1. Al fine di organizzare una offerta residenziale più diffusa sul territorio, la Regione riconosce i collegi universitari quali strutture di accoglienza collettiva per studenti e può sostenerne l'attività secondo le indicazioni del Piano regionale di cui all'art. 58.

2. L'A.R.S.S.U. può stipulare convenzioni con i collegi di cui al comma 1 per le finalità di cui all'art. 30, comma 6.

3. La giunta regionale definisce i parametri organizzativi e strutturali minimi dei collegi universitari.

Art. 32.

Servizio di ristorazione

1. Il servizio di ristorazione è organizzato in modo da attuare una razionale diffusione delle strutture sul territorio, prevedendo una plu-

ralità di forme di ristorazione; può essere gestito direttamente o mediante appalti o convenzioni. Esso è regolamentato in modo da consentire idonee forme di controllo anche da parte degli studenti.

2. L'A.R.S.S.U. stabilisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzazione del servizio, nonché la partecipazione degli utenti al costo dello stesso, al fine di garantire l'economicità della gestione.

3. L'A.R.S.S.U. medesima, previa convenzione, può consentire l'utilizzo del servizio ristorativo a soggetti pubblici e privati, operanti nella formazione superiore, a fronte di un corrispettivo a copertura dei costi sostenuti.

Art. 33.

Centri multimediali

1. La Regione, di concerto con l'Università, può istituire presso sedi universitarie centri multimediali a vantaggio degli studenti, soprattutto per consentire l'uso di nuove tecnologie con un concorso di spesa accessibile e rapportato alle fasce di reddito.

2. I centri multimediali sono organizzati e gestiti dall'A.R.S.S.U..

Art. 34.

Interventi in favore degli studenti disabili

1. L'A.R.S.S.U., ad integrazione degli interventi erogati ai sensi della legge n. 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni, interviene con forme di ausilio strumentale per le attività didattiche oppure con appositi contributi per l'acquisto di attrezzature specifiche nonché con un sistema di comodato d'uso di attrezzature informatiche per gli studenti disabili.

2. L'A.R.S.S.U., in collaborazione con l'Università e le A.S.L., interviene con forme adeguate per garantire agli studenti disabili, in particolare non residenti, la possibilità di raggiungere e frequentare le sedi e le attività didattiche.

Art. 35.

Viaggi di studio e mobilità studentesca

1. La Regione, d'intesa con l'Università, promuove e sostiene progetti tesi ad ampliare le conoscenze e le esperienze formative degli studenti universitari italiani e stranieri attraverso reciproci scambi internazionali o viaggi per studio o ricerca, anche al fine di creare un raccordo con analoghi percorsi eventualmente già avviati in fase scolastica. In tale ambito la Regione può, inoltre, prevedere interventi specifici di sostegno alla mobilità studentesca.

2. Per i progetti di cui al comma 1, è prevista, di norma, la compartecipazione alla spesa sia da parte degli studenti sia da parte dell'università, secondo le linee previste dal piano regionale di cui all'art. 58.

3. Sono realizzati interventi volti a favorire l'iscrizione e la proficua frequenza ai corsi universitari di studenti stranieri provenienti da Paesi od aree geografiche di particolare interesse per la Regione Liguria.

Art. 36.

Facilitazioni per il trasporto

1. L'A.R.S.S.U. può stipulare apposite convenzioni con i servizi di pubblico trasporto o in concessione definendo tariffe preferenziali e agevolate a favore degli studenti.

2. L'azienda può, altresì, concedere contributi agli studenti sulle spese sostenute per la fruizione di servizio di trasporto.

Art. 37.

Servizio editoriale e librario

1. Il servizio editoriale e librario è finalizzato a favorire, anche tramite iniziative da svolgere in collaborazione con l'università, la divulgazione e l'utilizzazione di materiale didattico ad uso universitario.

2. Può essere istituito un servizio di prestito di testi universitari a favore di studenti carenti di mezzi, con particolare riguardo a quelli che fruiscono dei servizi di cui all'art. 29.

Art. 38.

Servizio di promozione culturale, ricreativo e delle attività sportive

1. L'A.R.S.S.U., in collaborazione con l'università e con le associazioni studentesche, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 390/1991, promuove e sostiene iniziative tese all'arricchimento culturale e sportivo della comunità studentesca ed alla sua integrazione con le comunità locali, nel rispetto della pluralità degli orientamenti culturali.

2. L'A.R.S.S.U. favorisce, altresì, la partecipazione studentesca a spettacoli teatrali, musicali, cinematografici, mostre, nonché il noleggio o l'acquisto di strumenti o sussidi multimediali. Inoltre, in raccordo con l'università e gli istituti superiori convenzionati, concede ad associazioni e cooperative studentesche contributi per lo svolgimento di iniziative culturali aventi carattere di interesse generale.

3. L'A.R.S.S.U., anche a supporto delle iniziative del Centro universitario sportivo, può promuovere o sostenere iniziative di carattere sportivo tese al più largo coinvolgimento della popolazione studentesca, con prevalenti finalità non agonistiche.

TITOLO IV

AZIENDA REGIONALE PER I SERVIZI SCOLASTICI ED UNIVERSITARI

Art. 39.

Ente di gestione

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 25 della legge n. 390/1991 e per la realizzazione dei servizi di cui alla presente legge, è istituita l'Azienda regionale per i servizi scolastici ed universitari, ente del settore regionale allargato, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, contabile e gestionale e di proprio personale.

2. Al fine di ottimizzare l'erogazione dei servizi, l'A.R.S.S.U. organizza la gestione dei medesimi tenendo conto dei processi di autonomia gestionale, amministrativa ed accademica che si sviluppano nelle sedi decentrate dell'università.

3. L'A.R.S.S.U. determina i requisiti di merito, le condizioni economiche degli studenti e le procedure di selezione per l'accesso ai servizi e ai benefici di cui alla presente legge, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale.

4. Il funzionamento dell'A.R.S.S.U. è disciplinato dall'apposito regolamento di organizzazione.

Art. 40.

Organi

1. Sono organi dell'A.R.S.S.U.:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il direttore generale;
- c) il collegio sindacale.

2. In conformità ai principi di separazione dei compiti tra Organo di indirizzo e Organo di gestione, i poteri di indirizzo e di controllo spettano al consiglio di amministrazione e la gestione amministrativa è attribuita al direttore generale.

Art. 41.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è organo di consulenza e di indirizzo in materia di attuazione del diritto allo studio da parte della Regione Liguria, vigila sulla rispondenza delle attività strumentali alle finalità istituzionali dell'A.R.S.S.U., agli obiettivi programmati ed agli indirizzi stabiliti dalla Regione, segnala alla giunta regionale eventuali problematiche insorgenti nello svolgimento delle stesse.

2. Il consiglio, inoltre, approva i seguenti provvedimenti:

- a) il regolamento organizzativo aziendale e quello interno relativo alla sua articolazione e al suo funzionamento;
- b) il bilancio economico di previsione;
- c) il bilancio d'esercizio;
- d) i piani d'attività annuali e pluriennali;
- e) la Carta dei servizi;
- f) i bandi di concorso relativi all'assegnazione dei servizi e dei benefici;
- g) i regolamenti per la gestione e la fruizione dei servizi e dei benefici;

h) il regolamento del personale con annessa dotazione organica, comprensiva dei profili professionali all'interno di ciascuna categoria;

i) il regolamento di contabilità e quello relativo alla gestione dell'attività contrattuale;

j) l'acquisizione e l'alienazione dei beni immobili;

k) l'accensione di mutui.

3. I regolamenti di cui alle lettere a) e h) sono adottati sentite le organizzazioni sindacali.

4. Il consiglio di amministrazione è così composto:

a) il presidente, nominato ai sensi dell'art. 25 della legge n. 390/1991, con decreto del presidente della giunta regionale, d'intesa con il rettore dell'università;

b) quattro rappresentanti designati dalla Regione;

c) due rappresentanti dei docenti e ricercatori dell'università;

d) due rappresentanti degli studenti dell'università.

5. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta regionale. I componenti di cui alle lettere a) e b) restano in carica tre anni e possono essere riconfermati consecutivamente per una sola volta; i componenti di cui alle lettere c) e d) sono eletti, rispettivamente, in concomitanza con le elezioni fissate per la nomina del personale docente e ricercatore e dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione. I componenti predetti restano comunque in carica fino all'insediamento dei rispettivi successori.

6. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal suo presidente, che lo convoca di propria iniziativa o su richiesta del direttore generale o di almeno due consiglieri, fissando l'ordine del giorno delle relative sedute. Il direttore generale partecipa, di norma, alle sedute del consiglio.

Art. 42.

Direttore generale

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'azienda e adotta ogni atto conseguente alle deliberazioni del consiglio di amministrazione nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

2. Il direttore generale è nominato dalla giunta regionale. Il rapporto di lavoro è esclusivo ed a tempo pieno, regolato da un contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile per una sola volta.

3. La nomina del direttore generale è effettuata dalla giunta regionale tra soggetti in possesso del diploma di laurea che abbiano maturato in posizione dirigenziale un'esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa o una specifica competenza in materia. Non si applica la procedura di cui alla legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 (norme in materia di nomine di competenza della Regione).

4. Per i dipendenti della Regione e degli enti regionali, la nomina a direttore generale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico stesso.

5. Il presidente della giunta regionale stipula il contratto con il direttore generale e lo risolve nei casi previsti dalla normativa in materia di enti regionali o dal contratto.

Art. 43.

Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'A.R.S.S.U., valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività dell'azienda, ai programmi, ai criteri ed alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione.

2. Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e di due supplenti, scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (attuazione della Direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il collegio sindacale è nominato dalla giunta regionale e dura in carica tre anni. Il collegio medesimo procede alla nomina del presidente. Ciascun componente può essere riconfermato per una sola volta.

Art. 44.

Indennità

1. Ai componenti del consiglio di amministrazione è corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta, nella misura stabilita dalla tabella B della legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 «Disciplina degli enti strumentali della Regione» e alla legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 «Norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico»).

2. Ai componenti del collegio sindacale è corrisposto un compenso mensile determinato su base annua pari a quanto previsto dall'art. 37, commi 2 e 3 e dall'art. 38, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994 n. 645 (regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti); al presidente del collegio sindacale è riconosciuta la maggiorazione del compenso prevista dall'art. 37, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 645/1994.

3. Si applicano le disposizioni della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa).

Art. 45.

Norme sul personale

1. L'A.R.S.S.U. dispone di personale proprio al quale si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico, di previdenza e quiescenza previsti per il personale del comparto Regione - autonomie locali.

2. L'A.R.S.S.U. applica le forme di reclutamento previste dalla contrattazione collettiva e dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

Art. 46.

Patrimonio e fonti di finanziamento

1. L'A.R.S.S.U. dispone di beni mobili e immobili a titolo di proprietà o in concessione d'uso. I beni immobili possono essere alienati previa autorizzazione della giunta regionale. Il ricavato della vendita è destinato prioritariamente a interventi di edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario.

2. Le fonti di finanziamento dell'A.R.S.S.U. sono:

- a) finanziamento ordinario annuale della Regione;
- b) gettito di tasse regionali vincolate al diritto allo studio universitario;
- c) proventi derivanti dalla prestazione di servizi;
- d) proventi della gestione patrimoniale;
- e) contributi di soggetti pubblici e privati per scopi istituzionali;
- f) trasferimenti per l'attuazione di programmi di edilizia per il diritto allo studio universitario;
- g) donazioni, eredità e legati;
- h) ogni altro introito derivante dalle attività poste in essere;
- i) trasferimento dei fondi statali;
- j) assunzione di mutui, previa autorizzazione della giunta regionale.

Art. 47.

Bilancio economico di previsione

1. L'A.R.S.S.U. applica la contabilità economico-patrimoniale e adotta ogni anno un bilancio economico di previsione al fine di formulare previsioni, con riferimento all'anno ed in coerenza con le scelte di programmazione, relativamente ai risultati da conseguire, alle attività da realizzare ed ai fattori produttivi da utilizzare, alle risorse finanziarie da acquisire e da impiegare, agli investimenti da compiere.

2. Il bilancio economico di previsione, predisposto dal direttore generale, è approvato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre di ciascun esercizio coincidente con l'anno solare ed è riferito all'esercizio successivo.

3. Il bilancio economico di previsione è redatto sulla base dei programmi annuali e pluriennali di attività ed è adottato in conformità allo schema approvato dalla giunta regionale.

4. L'A.R.S.S.U. è soggetta al vincolo di bilancio da raggiungersi attraverso l'equilibrio di costi e di ricavi.

5. Al bilancio economico di previsione deve essere allegata una relazione illustrativa che evidenzia le ipotesi ed i parametri su cui si fondano le previsioni, le azioni preordinate agli obiettivi fissati, i risultati attesi, i criteri di misurazione adottati.

Art. 48.

Bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio rappresenta annualmente il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda.

2. Il bilancio di esercizio è approvato dal consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce.

3. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

4. La struttura del bilancio d'esercizio deve conformarsi allo schema approvato dalla giunta regionale.

5. L'azienda, nella rilevazione dei dati gestionali, applica un sistema di contabilità analitica per centri di costo.

Art. 49.

Principi per la redazione dei bilanci

1. Per la redazione dei bilanci si applicano i principi stabiliti dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

Art. 50.

Direttive regionali all'A.R.S.S.U.

1. La giunta regionale impartisce all'A.R.S.S.U. direttive relativamente a:

- a) criteri per la determinazione dei requisiti di merito e delle condizioni economiche per l'accesso agli interventi e ai servizi attribuibili per concorso;
- b) limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi delle borse di studio e dei prestiti d'onore;
- c) indirizzi per la realizzazione dei piani di edilizia universitaria;
- d) indirizzi e criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi;
- e) linee di condotta per l'avvio e la gestione dei servizi di cui all'art. 23;
- f) indirizzi ed indicazioni per ogni servizio utile all'attuazione di interventi per il diritto allo studio.

Art. 51.

Atti soggetti a controllo

1. La giunta regionale verifica la conformità alle leggi statali e regionali nonché ai propri indirizzi e direttive sui seguenti atti:

- a) bilancio economico di previsione, con allegato il piano di attività annuale;
- b) bilancio d'esercizio;
- c) determinazioni relative alle variazioni della dotazione organica;
- d) approvazione dei contratti collettivi decentrati;
- e) regolamenti.

2. Gli atti di cui al comma 1, a pena di decadenza, sono inviati entro dieci giorni dalla loro approvazione alla giunta regionale. La giunta regionale può annullare gli atti, entro quarantacinque giorni dal loro ricevimento; trascorso tale termine gli atti si intendono vistati.

3. Il termine di cui al comma 2 è sospeso una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'A.R.S.S.U. In tal caso, dal momento della ricezione degli atti richiesti, che devono pervenire entro trenta giorni, a pena di decadenza, il termine per l'annullamento riprende a decorrere.

4. La giunta regionale può annullare in qualunque tempo, d'ufficio o su denuncia, atti illegittimi dell'azienda. A tale fine, il presidente della giunta regionale può richiedere l'invio di atti non soggetti a controllo ai sensi della presente legge.

Art. 52.

Vigilanza della giunta

1. La giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'A.R.S.S.U., mediante:

a) sostituzione, tramite commissario ad acta, previa diffida all'organo esecutivo a provvedere, entro congruo termine, all'adozione di atti obbligatori per legge o regolamento, quando se ne ritardi o rifiuti l'adempimento;

b) scioglimento degli organi collegiali dell'azienda o revoca del direttore nei casi previsti dalla normativa in materia di enti regionali, con contestuale nomina di un commissario straordinario per un periodo non superiore ai sei mesi.

2. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, la Regione può disporre ispezioni e formulare richieste al collegio sindacale.

Art. 53.

Accertamenti

1. L'A.R.S.S.U. predispone controlli e verifiche sulle condizioni economiche degli studenti e dei loro nuclei familiari, assegnatari dei benefici di cui alla presente legge, accerta presso l'università la sussistenza dei requisiti di merito ed invia gli elenchi dei beneficiari delle provvidenze economiche all'amministrazione dell'università.

Art. 54.

Sanzioni

1. Chiunque, al fine di fruire degli interventi previsti dalla presente legge, faccia uso di dichiarazioni non veritiere, proprie o dei propri congiunti, è soggetto alla revoca del beneficio o del servizio, perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per il futuro ed è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella corrispondente al servizio goduto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 390/1991, salva l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

2. All'accertamento ed alla contestazione delle sanzioni provvede l'A.R.S.S.U., nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).

3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dall'A.R.S.S.U. e restano acquisiti al relativo bilancio.

TITOLO V

PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 55.

Definizione

1. La Regione Liguria, attraverso il metodo della programmazione pluriennale, realizzato anche previa consultazione, negli organismi previsti, delle rappresentanze istituzionali e sociali operanti nel sistema dell'istruzione e della formazione, coordina l'attività per il diritto allo studio per assicurare il massimo possibile di omogeneità nella qualità e nella quantità dei servizi resi in ambito regionale.

2. Nell'ambito dei predetti organismi, la Regione riferisce, altresì, sugli effetti e sui risultati derivanti dall'applicazione della presente legge ai fini della valutazione e della concertazione di possibili interventi ed indicazioni migliorativi.

3. La Regione, pur mantenendo l'unitarietà generale per garantire i diritti personali in relazione alle finalità della presente legge e operando per dare uniformità alle azioni, adotta una pianificazione differenziata per il raggiungimento degli obiettivi, in relazione al diritto allo studio per il sistema scolastico e formativo e per quello universitario.

Art. 56.

Conferenza regionale per il diritto allo studio

1. La Regione, in applicazione del principio di partecipazione, convoca ogni tre anni, previo parere del comitato regionale per l'istruzione e la formazione, la conferenza regionale per il diritto allo studio per elaborare proposte al fine di migliorare gli interventi di cui alla presente legge e valutarne l'attuazione su tutto il territorio regionale.

2. A tale scopo, la giunta regionale attiva le competenti sedi di concertazione, coinvolgendo le province e gli enti locali, le I.S.A. e gli enti di formazione professionale accreditati, l'università, l'Ufficio scolastico regionale, l'Istituto regionale della ricerca educativa (IRRE), le conferenze permanenti per l'istruzione e la formazione con le parti sociali e le associazioni datoriali, le consulte del mondo della scuola ed il forum del Terzo settore, la Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata, le associazioni delle famiglie e quelle degli studenti maggiormente rappresentative a livello regionale e le rappresentanze degli studenti universitari.

3. La Conferenza regionale per il diritto allo studio, pur mantenendo il suo carattere unitario, può operare anche in modo differenziato per produrre elaborazioni e proposte più specifiche sia per il sistema scolastico e formativo sia per quello universitario.

Art. 57.

Piano regionale per il diritto allo studio del sistema scolastico e formativo

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, ogni tre anni, approva il Piano regionale per il diritto allo studio del sistema scolastico e formativo, con lo scopo di indirizzare le azioni della Regione e coordinare gli interventi degli enti locali e delle istituzioni scolastiche.

2. Il Piano regionale tiene conto delle risultanze della conferenza regionale, provvede a garantire l'assolvimento del diritto all'istruzione e alla formazione per tutti gli studenti.

3. In particolare, il Piano regionale di cui al comma 1, deve contenere:

a) l'analisi della situazione regionale sul diritto allo studio del sistema scolastico;

b) i macro obiettivi che la Regione si pone per il triennio;

c) le azioni di indirizzo, coordinamento, supporto e sostegno alle province sulle funzioni di loro competenza;

d) i criteri per indirizzare gli interventi a sostegno dei comuni sulle funzioni di loro competenza;

e) la pianificazione degli interventi per l'edilizia scolastica con particolare riferimento a quella dei piccoli comuni;

f) i criteri per riconoscere e sostenere i progetti proposti dalle I.S.A.;

g) i criteri per riconoscere e sostenere i centri di formazione integrata e i progetti multisettoriali;

h) gli indirizzi generali per gli interventi di valenza regionale.

4. La giunta regionale, secondo le linee del Piano triennale per il diritto allo studio, predispone annualmente gli atti necessari per raggiungere gli obiettivi del Piano, definendo i relativi interventi.

5. Alla scadenza del triennio, il Piano regionale è prorogato fino all'approvazione del nuovo atto da parte del consiglio regionale.

Art. 58.

Piano regionale per il diritto allo studio universitario

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il Piano triennale per il diritto allo studio universitario, in coerenza con gli obiettivi, gli indirizzi e le priorità della programmazione nazionale per lo sviluppo universitario.

2. Il piano contiene:

a) l'indicazione degli obiettivi generali da perseguire e quelli da realizzare in via prioritaria, tenendo conto del raccordo con le azioni sul diritto allo studio per il sistema scolastico e formativo e delle azioni messe in atto dalle province e dagli enti locali;

b) le strategie utili al conseguimento degli obiettivi fissati;

c) la definizione dei criteri per la redazione della Carta dei servizi, in cui sono definiti gli standard qualitativi minimi dei servizi ai quali l'A.R.S.S.U. deve conformarsi;

d) il piano degli obiettivi per i servizi a cui l'A.R.S.S.U. deve provvedere, ai sensi del Titolo IV della presente legge;

e) il piano degli obiettivi per l'edilizia abitativa universitaria, secondo le disposizioni di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 (disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari);

f) il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di acquisire ed impiegare nel periodo di riferimento.

3. La giunta regionale definisce annualmente, in base alle indicazioni del Piano triennale, gli interventi per il diritto allo studio universitario.

4. La Regione promuove e realizza, anche in collaborazione con l'A.R.S.S.U., con l'università e le sue sedi decentrate, con le istituzioni pubbliche interessate, convegni, seminari, ricerche ed indagini demoscopiche riguardanti il diritto allo studio universitario.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59.

Norme di prima applicazione

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e in attesa dell'approvazione del Piano regionale di cui all'art. 57, per l'anno 2006 la giunta regionale predispone gli atti per l'attuazione degli articoli 9 e 10.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale approva le norme di attuazione dell'art. 11 e, in particolare, per l'anno 2006:

a) definisce, quale livello di merito minimo per entrare in graduatoria e concorrere all'erogazione dei contributi per merito scolastico, la media dell'otto; per gli studenti del quinto anno, si considera la media di ammissione all'esame di stato;

b) definisce in euro quarantamila la situazione reddituale annua massima del nucleo familiare per concorrere all'assegnazione dei contributi per merito scolastico;

c) definisce l'entità dei contributi differenziata per fascia reddituale familiare annua:

1. fino a diecimila euro corrisponde un contributo di mille euro;

2. da diecimilauno a ventimila euro corrisponde un contributo di settecentocinquanta euro;

3. da ventimilauno a quarantamila euro corrisponde un contributo di cinquecento euro.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale approva le norme di attuazione dell'art. 12 e, in particolare, per l'anno 2006:

a) definisce in euro diecimila la situazione reddituale annua massima del nucleo familiare, quale soglia di bisogno che assegna la priorità assoluta nelle graduatorie;

b) definisce in euro quarantamila la situazione reddituale annua massima del nucleo familiare, al di sopra della quale non si può richiedere la borsa di studio;

c) definisce l'importo massimo della borsa di studio, differenziato per i diversi ordini di scuola:

1. mille euro per le istituzioni scolastiche o formative del secondo ciclo della scuola superiore;

2. ottocento euro per la scuola secondaria di primo grado;

3. seicento euro per la scuola primaria;

d) ripartisce, per l'anno 2006, le risorse riferite alle graduatorie di cui all'art. 12, comma 1, nelle seguenti misure:

1. trenta per cento per le spese di cui alla lettera a);

2. trentacinque per cento per le spese di cui alla lettera b);

3. trentacinque per cento per le spese di cui alla lettera c).

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale approva le norme di attuazione dell'art. 13.

5. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 109/1998 e successive modifiche e integrazioni, ai fini della riduzione del reddito familiare prevista dagli articoli 11, comma 3, 12, comma 4 e 13, comma 3, la giunta regionale, per l'anno 2006, stabilisce i seguenti parametri:

1. per i nuclei familiari in cui siano presenti due o più minori, si applica un abbattimento sul reddito ISEE di euro duemilacinquecento per ogni minore a carico oltre il primo;

2. per i nuclei familiari in cui siano presenti uno o più portatori di handicap, si applica un abbattimento sul reddito ISEE di euro duemilacinquecento per ogni portatore di handicap.

6. In attesa dell'approvazione del piano triennale per il diritto allo studio universitario di cui all'art. 58, la giunta regionale approva il Piano annuale degli interventi per il 2006.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale approva:

a) i criteri e le procedure per il riconoscimento dei centri di formazione integrata di cui all'art. 14;

b) i criteri organizzativi e strutturali per il riconoscimento dei collegi universitari di cui all'art. 31.

8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale attiva le procedure per:

a) indire la prima conferenza regionale per il diritto allo studio di cui all'art. 56;

b) approvare i piani triennali per il diritto allo studio di cui agli articoli 57 e 58.

9. Le nuove disposizioni in materia di attribuzione dei benefici per il diritto allo studio universitario troveranno applicazione a partire dall'anno accademico 2006/2007. Per l'anno accademico 2005/2006 restano in vigore le disposizioni di cui alla deliberazione del consiglio regionale 7 agosto 2002 n. 45 (programma regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario anni 2002/2003/2004 di cui all'art. 21 della legge regionale 3 febbraio 1994 n. 6 «Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario»).

10. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale predispone ogni altra norma di attuazione.

Art. 60.

Disposizioni transitorie per l'A.R.S.S.U.

1. L'A.R.S.S.U. subentra nella titolarità dei beni mobili e immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi, già facenti capo all'E.R.S.U.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, per quanto di competenza, nomina gli organi dell'A.R.S.S.U.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale approva la dotazione organica. Il personale dipendente dell'E.R.S.U. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, è assegnato all'A.R.S.S.U., secondo la dotazione organica in essere e senza soluzione di continuità.

4. A partire dall'esercizio finanziario 2007, l'A.R.S.S.U. adotta il regime di contabilità economico patrimoniale.

Art. 61.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) mediante le seguenti variazioni dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006:

prelevamento di euro 1.500.000,00, in termini di competenza e di cassa, dall'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente»;

aumento dello stanziamento della U.P.B. 11.101 «Spese per l'istruzione e il diritto allo studio» di euro 1.500.000,00, in termini di competenza e di cassa, (Attuazione del Titolo II);

prelevamento di euro 750.000,00, in termini di competenza e di cassa, dall'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale»;

aumento dello stanziamento della U.P.B. 11.201 «Interventi per l'istruzione e il diritto allo studio» di euro 400.000,00, in termini di competenza e di cassa, (attuazione del Titolo II);

aumento dello stanziamento della U.P.B. 11.202 «Interventi per il diritto allo studio universitario» di euro 350.000,00, in termini di competenza e di cassa, (attuazione del Titolo III);

b) con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

alla U.P.B. 11.101 «Spese per l'istruzione e il diritto allo studio» (attuazione del Titolo II);

alla U.P.B. 11.102 «Spese per il diritto allo studio universitario» (attuazione dei Titoli III e IV);

alla U.P.B. 11.201 «Interventi per l'istruzione e il diritto allo studio» (attuazione del Titolo II).

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 62.

Abrogazione di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) legge regionale 20 maggio 1980 n. 23 (norme in materia di assistenza scolastica e promozione del diritto allo studio);

b) legge regionale 3 febbraio 1994 n. 6 (norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario);

c) legge regionale 14 marzo 2002 n. 14 (interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli allievi delle scuole statali e paritarie).

2. Le procedure di spesa disposte sulla base delle leggi di cui al comma 1 si concludono ai sensi della normativa vigente al momento dell'impegno.

Art. 63.

Norme di informazione

1. La Regione cura la diffusione della presente legge, promuovendo in particolare un'ampia conoscenza della stessa da parte degli enti locali, delle I.S.A., dell'Università e la diffusione, per gli specifici collegamenti, anche agli organismi del sistema integrato sociosanitario.

Art. 64.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 8 giugno 2006

p. Il presidente
Il vice presidente
COSTA

06R0479

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
12 giugno 2006, n. 11-64/Leg.

Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali (art. 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 dell'8 agosto 2006)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1180 di data 9 giugno 2006 con la quale è stato approvato lo schema del seguente regolamento.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 37, commi 1, 4 e 5, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), le modalità e le procedure di accesso all'impiego presso la provincia del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali.

2. Restano escluse dalla disciplina del presente regolamento le modalità di reclutamento del personale ausiliario di competenza dei comuni.

Capo I

ACCESSO ALL'IMPIEGO A TEMPO INDETERMINATO

Art. 2.

O g g e t t o

1. Il presente capo disciplina le modalità e le procedure per l'assunzione di personale ATA delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 3.

Modalità di accesso all'impiego

1. L'accesso all'impiego nelle istituzioni scolastiche e negli istituti di formazione professionale provinciali avviene:

a) per il personale amministrativo e tecnico, mediante concorso pubblico aperto a tutti per titoli ed esami;

b) per il personale ausiliario mediante concorso pubblico aperto a tutti per soli titoli.

2. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo anche all'ausilio di sistemi automatizzati.

3. Resta comunque salva la possibilità di ricorrere alla modalità di accesso all'impiego prevista dall'art. 37, comma 1, lettera e), della legge provinciale n. 7 del 1997 in applicazione della vigente normativa statale ivi richiamata relativa alle categorie protette.

Art. 4.

Indizione del concorso ed approvazione del relativo bando

1. La giunta provinciale, con propria deliberazione, indice il concorso ed approva il relativo bando.

2. Il bando di concorso è pubblicato integralmente nel *Bollettino ufficiale* della Regione e sul sito internet di riferimento della struttura provinciale competente in materia di gestione del personale interessato dal presente regolamento, di seguito denominata struttura provinciale competente. Il bando può essere pubblicato per estratto su almeno un quotidiano locale.

3. La giunta provinciale può mettere a concorso, con un unico bando, posti appartenenti a figure e categorie professionali diverse, indicate nel bando medesimo; in tal caso la giunta provinciale può prevedere che i concorsi indetti con il predetto bando siano espletati davanti a un'unica commissione esaminatrice, i cui componenti devono comunque soddisfare il requisito della provata competenza previsto dall'art. 39, comma 1, della legge provinciale n. 7 del 1997.

Art. 5.

Contenuto del bando di concorso

1. Il bando di concorso contiene:

a) il richiamo di conformità dei contenuti del bando e delle modalità con le quali è espletato il concorso alle norme del presente regolamento e alle altre disposizioni di legge o di regolamento vigenti in materia;

b) l'eventuale determinazione del numero dei posti per i quali è indetto il concorso, a tempo pieno o a tempo parziale, con l'eventuale richiamo alla possibilità di utilizzare la graduatoria per ulteriori assunzioni nonché l'indicazione del quadriennio scolastico di validità della graduatoria;

c) nel caso di concorsi per la copertura di posti a tempo parziale, il numero di ore settimanali;

d) il termine e le modalità di presentazione della domanda, con l'elenco delle dichiarazioni da rendere obbligatoriamente. Al bando è allegato un fac-simile della domanda;

e) le modalità di versamento della tassa di concorso ed il suo importo;

f) l'indicazione dei requisiti soggettivi generali e specifici richiesti per l'ammissione all'impiego;

g) l'individuazione della figura professionale alla quale si riferisce il concorso e della categoria e livello cui la stessa appartiene;

h) le materie oggetto delle singole prove, il contenuto della eventuale prova pratica, in relazione alla specificità della professionalità richiesta;

i) le modalità per la comunicazione del diario e sede delle singole prove;

j) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio ed i relativi termini e modalità di presentazione;

k) la possibilità di indicare l'eventuale situazione di portatore di handicap, ai sensi della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap) e della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ai fini della fruizione degli ausili nonché dei tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove;

l) le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie;

m) il trattamento economico lordo dettagliato specificatamente in tutte le sue componenti, con gli opportuni rinvii di riferimento ai contratti collettivi in vigore;

n) la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125 (azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro) ai fini del rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;

o) il responsabile del procedimento oppure le modalità e i termini per l'individuazione dello stesso;

p) le modalità per il trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali);

q) le categorie di titoli valutabili secondo quanto previsto dall'allegato A del presente regolamento, nonché i termini e le modalità per la presentazione dei titoli.

2. Il bando può prevedere la votazione minima richiesta per l'ottenimento dell'idoneità; in tal caso la votazione è influente ai fini della successiva compilazione della graduatoria prevista dall'art. 17. Il bando può prevedere altresì dei limiti massimi ai punteggi derivanti dalla valutazione dei titoli previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'allegato A) del presente regolamento.

3. Ove la provincia lo ritenga opportuno in relazione alle specifiche mansioni da svolgere, il bando di concorso può prevedere l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché di una lingua straniera; il bando può specificare altresì il livello di conoscenza richiesto e le relative modalità di accertamento, che possono comunque comportare l'utilizzo pratico di apparecchiature informatiche, in rapporto alla specifica professionalità oggetto della procedura concorsuale.

Art. 6.

Domanda di ammissione al concorso

1. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata alla struttura provinciale competente entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nel *Bollettino ufficiale* della Regione; nel caso di proroga o di riapertura dei termini, il termine di proroga o di riapertura per la presentazione della domanda può avere una durata non superiore a trenta giorni. Nel caso in cui il termine scada nel giorno di sabato o festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

2. La domanda può essere spedita a mezzo posta; nel caso di spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altre modalità di spedizione aventi le medesime caratteristiche, fa fede, ai fini dell'ammissione, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3. È ammessa la presentazione della domanda anche con trasmissione via fax o con altre modalità previste dal bando.

4. La domanda deve contenere tutte le indicazioni specificate nel bando di concorso e deve essere firmata dal concorrente, a pena di esclusione.

5. La provincia non risponde per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da una mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o via fax comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Sezione I

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO

Art. 7.

Concorso pubblico per titoli ed esami

1. Il reclutamento del personale amministrativo e tecnico avviene tramite concorso pubblico per titoli ed esami.

2. Il concorso pubblico per titoli ed esami comprende le seguenti fasi:

a) una preselezione per titoli, consistente nella valutazione dei titoli di servizio e di cultura, alla quale sono ammessi tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di accesso;

b) un esame, davanti alla commissione esaminatrice, secondo le tipologie previste dall'art. 10, volto a verificare la conoscenza delle competenze professionali specifiche delle relative figure professionali.

3. Il bando di concorso, oltre agli elementi previsti dall'art. 5, comma 1, indica il numero dei concorrenti da ammettere all'esame previsto dal comma 2, lettera b), in relazione al fabbisogno prevedibile di personale a tempo indeterminato per il successivo quadriennio scolastico.

4. I concorrenti sono ammessi all'esame secondo l'ordine di inclusione nella relativa graduatoria preselettiva per titoli prevista dall'art. 9.

Art. 8.

Valutazione dei titoli

1. Secondo quanto specificato dall'allegato A, costituiscono titoli valutabili:

- a) il titolo di studio di ammissione, in relazione alla votazione conseguita;
- b) eventuale titolo di studio superiore;
- c) i titoli di servizio.

2. La valutazione dei titoli è effettuata dalla struttura provinciale competente.

Art. 9.

Graduatoria preselettiva per titoli

1. Il dirigente della struttura provinciale competente compila, con propria determinazione, la graduatoria preselettiva provvisoria, sulla base della valutazione espletata ai sensi dell'art. 8, e con l'osservanza, a parità di punteggio, delle eventuali precedenza e preferenze previste dalla normativa vigente. In caso di permanenza di parità, la preferenza è determinata nell'ordine:

- a) dal numero di figli a carico, indipendente dal fatto che il concorrente sia coniugato a meno;
- b) dall'aver prestato servizio in provincia o in altre amministrazioni pubbliche;
- c) dalla minore età;
- d) dal maggior punteggio o valutazione conseguiti per il rilascio del titolo di studio richiesto per l'accesso.

2. La graduatoria provvisoria prevista dal comma 1 è pubblicata all'albo della struttura provinciale competente.

3. Entro cinque giorni successivi dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i concorrenti possono presentare reclamo; il dirigente della struttura provinciale competente dispone, anche in autotutela, le correzioni necessarie.

4. Espletati gli adempimenti previsti dal comma 3, la giunta provinciale approva la graduatoria preselettiva per titoli. La graduatoria è pubblicata integralmente nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige nonché sul sito internet di riferimento della struttura provinciale competente. Dalla data della pubblicazione sul *Bollettino* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10

Tipologia delle prove d'esame

1. L'esame previsto dall'art. 7, comma 2, lettera b), consiste alternativamente in:

- a) una prova scritta o pratica;
- b) una prova scritta e un colloquio a contenuto teorico o teorico-pratico;
- c) una prova pratica e un colloquio a contenuto teorico o teorico-pratico;
- d) un colloquio a contenuto teorico o teorico-pratico.

2. La prova scritta consiste in appositi test a risposta multipla predefinita oppure in quesiti a risposta sintetica oppure in un tema.

3. La prova pratica consiste in una prova rivolta ad accertare nel concreto le capacità dei concorrenti in relazione alla specifica professionalità richiesta.

4. Il colloquio consiste nella proposizione di una serie di domande a contenuto teorico o teorico-pratico, poste anche eventualmente in laboratorio o altra struttura idonea, volte ad accertare le conoscenze del concorrente nelle materie oggetto del colloquio nonché la maturità e la professionalità del medesimo con riferimento alle attività che è chiamato a svolgere.

5. Il bando può prevedere che nell'ambito delle prove previste dal comma 1, lettere a), b), c) e d), si proceda anche all'eventuale accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché della conoscenza di una lingua straniera.

Art. 11.

Diario delle prove

1. I concorrenti ammessi all'esame in base alla graduatoria preselettiva prevista dall'art. 9 sono convocati mediante comunicazione individuale tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma idonea specificata nel bando di concorso.

2. Il diario della prova scritta o pratica è comunicato ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui ha inizio la prova medesima.

3. L'avviso per la presentazione al colloquio è dato almeno venti giorni prima di quello in cui i concorrenti debbono sostenerlo.

4. Nel caso in cui con un'unica comunicazione sia dato avviso del diario della prova scritta o pratica e del diario del colloquio, tale comunicazione è data almeno venti giorni prima di quello in cui i concorrenti debbono sostenere la prova scritta o pratica.

5. Nel caso di comunicazione individuale la decorrenza dei termini previsti dai commi 2, 3 e 4, è definita nel bando di concorso.

Art. 12.

Svolgimento della prova scritta

1. Se l'esame ha luogo in una sola sede, la commissione si riunisce con congruo anticipo sull'ora stabilita per l'inizio della prova, predispone per la prova scritta tre tracce e stabilisce i criteri di massima, la durata della prova e le modalità di valutazione degli elaborati. Tali operazioni possono essere svolte anche in sede di apposita riunione preliminare. Le tracce, appena formulate, sono consegnate al segretario della commissione, che ne predispone la duplicazione, ove necessaria, conservando il materiale in luogo idoneo a garantirne la piena segretezza. Per le prove consistenti in quesiti a risposta multipla, può essere predisposto un unico test.

2. Se l'esame ha luogo in più sedi, sono svolti i medesimi adempimenti descritti al comma 1, ma la commissione predispone per la prova scritta una sola traccia.

3. In entrambi i casi descritti dai commi 1 e 2, le tracce sono segrete fino all'inizio della prova.

4. La commissione può in ogni caso stabilire criteri più specifici e dettagliati per la valutazione degli elaborati fino all'inizio delle operazioni di correzione dei medesimi.

5. Ove non già indicato nel bando, con la comunicazione del diario delle prove, secondo quanto previsto dall'art. 11 sono stabiliti i divieti o le modalità di consultazione dei testi di legge nonché di eventuale altro materiale.

6. Il concorrente che è trovato in possesso durante la prova di materiale la cui consultazione è vietata o limitata ai sensi del comma 5 o che abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova, è immediatamente escluso dal concorso. In tale ultima ipotesi, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i concorrenti coinvolti. La mancata esclusione durante la prova non preclude che l'esclusione possa essere disposta in sede di valutazione della prova medesima.

7. Durante la prova il segretario della commissione ed almeno un commissario, oppure almeno due commissari, restano nella sede ove la prova ha luogo con il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni date. Nel caso di più sedi, la vigilanza è coordinata in ognuna da almeno un commissario o dal segretario; ove il numero di questi non sia sufficiente, nelle sedi residue la vigilanza è coordinata da un dipendente della provincia di categoria non inferiore alla C.

8. Nei singoli locali ove si svolgono le prove, la sorveglianza è esercitata da uno o più dipendenti comunque in servizio presso la provincia.

Art. 13.

Svolgimento della prova pratica

1. Ai fini dello svolgimento della prova pratica la commissione può disporre che la medesima sia:

- a) assimilata alla prova scritta;
- b) assimilata al colloquio;
- c) effettuata con modalità alternative, in relazione alla peculiarità della stessa.

2. Nel caso di assimilazione alla prova scritta, si osservano le procedure e modalità indicate dall'art. 12, compatibilmente con la specifica natura della prova pratica. La commissione può in ogni caso predisporre un'unica traccia.

3. Nel caso di assimilazione al colloquio, si applicano le procedure e modalità previste dall'art. 14, compatibilmente con la specifica natura della prova pratica.

Art. 14.

Svolgimento del colloquio

1. Prima dell'inizio del colloquio, la commissione si riunisce e predetermina i quesiti da porre ai singoli concorrenti per ciascuna delle materie o gruppi di materie d'esame. Tali quesiti sono estratti a sorte da ciascun concorrente.

2. Parimenti prima dell'inizio del colloquio la commissione stabilisce le modalità di espletamento della prova ed i criteri di valutazione, con la facoltà di attribuire anche un peso diverso alle singole materie o gruppi di materie.

3. Le domande poste sono verbalizzate, mentre non sono messe a verbale le singole risposte. La motivazione della valutazione del concorrente da parte della commissione e del relativo giudizio può essere singolarmente espressa al termine dell'esame di ciascun concorrente oppure risultare predeterminata in via generale.

4. Il colloquio si svolge in un'aula aperta al pubblico. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei concorrenti esaminati, con l'indicazione dell'esito da ciascuno riportato che è affisso nella sede degli esami.

Art. 15.

Valutazione ed esito delle prove

1. L'esito di ciascuna prova d'esame si esprime con un giudizio di «idoneo» o «non idoneo».

2. Per il superamento dell'esame è richiesto, in ciascuna prova, un giudizio di «idoneo».

3. Nel caso di più prove d'esame sono ammessi alla prova successiva i concorrenti che nella prova precedente abbiano conseguito il giudizio di «idoneo».

Art. 16.

Processo verbale delle operazioni d'esame

1. Di tutte le operazioni svolte e delle decisioni adottate dalla commissione esaminatrice è redatto un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Art. 17.

Graduatoria degli idonei

1. Formano la graduatoria degli idonei i concorrenti inclusi nella rispettiva graduatoria preselettiva per titoli, con il punteggio ivi posseduto, che hanno superato l'esame.

2. La giunta provinciale approva la graduatoria degli idonei. La graduatoria è pubblicata integralmente nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige nonché sul sito internet di riferimento della struttura provinciale competente. Dalla data della pubblicazione sul *Bollettino* decorre il termine per eventuali impugnative.

3. La graduatoria degli idonei è utilizzata per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato disciplinate dal capo II.

Art. 18.

Termini del procedimento

1. Le procedure concorsuali devono concludersi, salvo proroga motivata con provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente, entro centottanta giorni dalla data di inizio dello svolgimento della prima, o dell'unica, prova d'esame.

2. Il termine è reso noto mediante il bando di concorso, oppure tramite il diario delle prove, oppure con altre adeguate forme di pubblicità specificate nel bando medesimo.

Art. 19.

Validità e aggiornamento delle graduatorie

1. La graduatoria preselettiva per titoli approvata ai sensi dell'art. 9, comma 4, ha carattere permanente ed è soggetta ad aggiornamento quadriennale; a tal fine nel concorso per titoli ed esami indetto per il successivo quadriennio scolastico sono inclusi in graduatoria purché presentino apposita domanda come specificata nel bando di concorso:

a) i nuovi concorrenti nel posto spettante in base al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli;

b) i concorrenti già inclusi nella precedente graduatoria preselettiva per titoli, ma non ancora assunti con contratto di lavoro a

tempo indeterminato. Tali concorrenti hanno diritto a permanere nella graduatoria nel posto spettante in base al punteggio conseguito nella precedente graduatoria preselettiva per titoli eventualmente aumentato del punteggio conseguente alla valutazione di nuovi titoli.

2. La graduatoria degli idonei approvata ai sensi dell'art. 17, comma 2, ha validità per il quadriennio scolastico indicato nel bando di concorso.

3. Entro il quadriennio scolastico di validità della graduatoria degli idonei il punteggio dei concorrenti inclusi nella graduatoria degli idonei è aggiornato ogni due anni scolastici mediante valutazione degli eventuali titoli aggiuntivi esibiti a seguito di invito alla presentazione da parte della provincia, tramite pertinente avviso pubblico o individuale.

4. La graduatoria risultante dall'aggiornamento del punteggio previsto dal comma 3 è approvata dalla giunta provinciale ed è pubblicata integralmente nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige nonché sul sito internet di riferimento della struttura provinciale competente. Dalla data della pubblicazione sul *Bollettino* decorre il termine per eventuali impugnative.

5. Per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la graduatoria degli idonei è scorsa progressivamente entro il periodo di validità della stessa.

6. Per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato disciplinate dal capo II, la graduatoria degli idonei e la graduatoria preselettiva per titoli sono scorse *ex novo* a partire dall'inizio di ciascun anno scolastico compreso nel periodo di validità delle stesse.

Art. 20.

Disposizioni particolari per particolari categorie di concorrenti

1. Relativamente ai concorsi indetti successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono esonerati dall'effettuazione dell'esame previsto dall'art. 7, comma 2, lettera b), e conseguono il diritto di essere inclusi nella rispettiva graduatoria degli idonei prevista dall'art. 17, ove rientrino nel contingente di concorrenti da ammettere all'esame, i concorrenti inclusi nella graduatoria preselettiva per titoli approvata ai sensi dell'art. 9, comma 4, che siano risultati idonei, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, in un concorso pubblico per esami o per titoli ed esami espletato dalla provincia per la figura professionale di personale del comparto scuola corrispondente a quella prevista a concorso. L'idoneità conseguita ai sensi del presente comma non costituisce titolo di precedenza ai fini della graduatoria degli idonei prevista dall'art. 19, comma 2.

2. Con riferimento al personale di assistente di laboratorio scolastico la graduatoria preselettiva per titoli è compilata per le singole aree professionali individuate nel bando di concorso. I concorrenti hanno diritto di sostenere l'esame in più aree. I concorrenti risultati idonei a seguito di superamento dell'esame relativo ad un'area o che si trovino già in possesso di idoneità ai sensi del comma 1 con riferimento ad una determinata area, possono richiedere di essere altresì inclusi nella graduatoria degli idonei di area diversa da quella conseguita, purché in possesso del relativo titolo di studio d'accesso. In tal caso i richiedenti sono posti in coda nella graduatoria degli idonei relativa all'ulteriore area richiesta sulla base del punteggio della graduatoria preselettiva per titoli, limitatamente al quadriennio scolastico per il quale il concorso è stato bandito.

Sezione II

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE AUSILIARIO

Art. 21.

Concorso per soli titoli

1. Il reclutamento del personale ausiliario avviene tramite concorso pubblico per soli titoli.

2. Il concorso pubblico per soli titoli consiste nella valutazione dei titoli di servizio e di cultura presentati dai concorrenti in possesso dei requisiti di accesso.

Art. 22.

Bando di concorso

1 Il bando di concorso contiene gli elementi previsti dall'art. 5, comma 1, ad esclusione di quelli indicati dalle lettere h), i) e k).

Art. 23.

Valutazione dei titoli

1. Per la valutazione dei titoli si applicano le disposizioni previste all'art. 8, commi 1 e 2.

Art. 24.

Graduatoria di prima fascia

1. Formano la graduatoria di prima fascia solo i concorrenti che abbiano maturato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso un'anzianità di servizio di almeno settecentoventi giorni, anche discontinua, alle dipendenze della Provincia, nella pertinente figura professionale (bidello/collaboratore scolastico) presso scuole o istituti di istruzione elementare o secondaria o presso istituzioni scolastiche o presso istituti di formazione professionale provinciali, che non abbiano riportato una valutazione negativa in occasione dei diversi rapporti di lavoro soggetti a periodo di prova.

2. Il dirigente della struttura provinciale competente compila, con propria determinazione, la graduatoria di prima fascia provvisoria, sulla base della valutazione dei titoli prevista dall'art. 23, comma 1, e con l'osservanza, a parità di punteggio, delle eventuali precedenza e preferenze previste dalla normativa vigente. In caso di permanenza di parità, la preferenza è determinata nell'ordine:

- a) dal numero di figli a carico, indipendente dal fatto che il concorrente sia coniugato a meno;
- b) dall'aver prestato servizio in provincia o in altre amministrazioni pubbliche;
- c) dalla minore età;
- d) dal maggior punteggio o valutazione conseguiti per il rilascio del titolo di studio richiesto per l'accesso.

3. La graduatoria provvisoria prevista dal comma 2 è pubblicata all'albo della struttura provinciale competente.

4. Entro cinque giorni successivi dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i concorrenti possono presentare reclamo; il dirigente della struttura provinciale competente dispone, anche in autotutela, le correzioni necessarie.

5. Espletati gli adempimenti previsti dal comma 4, la giunta provinciale approva la graduatoria di prima fascia. La graduatoria è pubblicata integralmente nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige nonché sul sito internet di riferimento della struttura provinciale competente. Dalla data della pubblicazione sul *Bollettino* decorre il termine per eventuali impugnative.

6. La graduatoria di prima fascia è utilizzata per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato disciplinate dal capo II.

Art. 25.

Graduatoria di seconda fascia

1. Formano la graduatoria di seconda fascia i concorrenti che non siano in possesso dei requisiti per essere inclusi nella graduatoria di prima fascia ai sensi dell'art. 24, comma 1.

2. Per la compilazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di seconda fascia si applica l'art. 24, commi da 2 a 5.

3. La graduatoria di seconda fascia è utilizzata per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato disciplinate dal capo II.

Art. 26.

Termini del procedimento

1. Le procedure concorsuali devono concludersi, salvo proroga motivata con provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente, entro trecentosessantacinque giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

2. Il termine è reso noto mediante il bando di concorso.

Art. 27.

Validità e aggiornamento delle graduatorie

1. La graduatoria di prima fascia approvata ai sensi dell'art. 24, comma 5, ha carattere permanente ed è soggetta ad aggiornamento

quadriennale; a tal fine nel concorso per titoli indetto per il successivo quadriennio scolastico sono inclusi in graduatoria purché presentino apposita domanda come specificata nel bando di concorso:

a) i nuovi concorrenti nel posto spettante in base al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli;

b) i concorrenti che risultano inseriti nella precedente graduatoria di seconda fascia che abbiano maturato l'anzianità di servizio richiesta per essere inclusi nella graduatoria di prima fascia ai sensi dell'art. 24, comma 1, nel posto spettante in base al punteggio conseguito nella precedente graduatoria di seconda fascia aumentato del punteggio conseguente alla valutazione dei nuovi titoli;

c) i concorrenti già inclusi nella precedente graduatoria di prima fascia, ma non ancora assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tali concorrenti hanno diritto a permanere nella graduatoria nel posto spettante in base al punteggio conseguito nella precedente graduatoria di prima fascia eventualmente aumentato del punteggio conseguente alla valutazione di nuovi titoli.

2. La graduatoria di seconda fascia approvata ai sensi dell'art. 25, comma 2, ha carattere permanente limitatamente ai concorrenti che non siano in possesso dei requisiti per essere inclusi nella graduatoria di prima fascia ai sensi dell'art. 24, comma 1, ed è soggetta ad aggiornamento quadriennale; a tal fine nel concorso per titoli indetto per il successivo quadriennio scolastico sono inclusi in graduatoria purché presentino apposita domanda come specificata nel bando di concorso:

a) i nuovi concorrenti nel posto spettante in base al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli;

b) i concorrenti che non siano in possesso dei requisiti per essere inclusi nella graduatoria di prima fascia ai sensi dell'art. 24, comma 1, già inclusi nella precedente graduatoria di seconda fascia. Tali concorrenti hanno diritto a permanere nella graduatoria nel posto spettante in base al punteggio conseguito nella precedente graduatoria di seconda fascia eventualmente aumentato del punteggio conseguente alla valutazione di nuovi titoli.

3. Entro il quadriennio scolastico di validità della graduatoria di prima fascia il punteggio dei concorrenti inclusi nella graduatoria di prima fascia è aggiornato ogni due anni scolastici mediante valutazione degli eventuali titoli aggiuntivi esibiti a seguito di invito alla presentazione da parte della provincia, tramite pertinente avviso pubblico o individuale.

4. La graduatoria risultante dall'aggiornamento del punteggio previsto dal comma 2 è approvata dalla giunta provinciale ed è pubblicata integralmente nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige nonché sul sito internet di riferimento della struttura provinciale competente. Dalla data della pubblicazione sul *Bollettino* decorre il termine per eventuali impugnative.

5. Per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la graduatoria di prima fascia è scorsa progressivamente entro il periodo di validità della stessa.

6. Per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato disciplinate dal capo II, la graduatoria di prima fascia è la graduatoria di seconda fascia sono scorse *ex novo* a partire dall'inizio di ciascun anno scolastico compreso nel periodo di validità delle stesse.

Sezione III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 28.

Decorrenza del contratto individuale, scelta della sede di lavoro

1. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorre dal 1° settembre di ciascun anno.

2. In presenza di pluralità di sedi disponibili, l'interessato ha diritto di scegliere la sede secondo l'ordine di inclusione nella rispettiva graduatoria, fermo restando quanto previsto dall'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato sono effettuate con riferimento a tutte le sedi vacanti e disponibili dislocate sul territorio provinciale.

Art. 29.

Cancellazione dalla graduatoria

1. La mancata sottoscrizione del contratto individuale di lavoro comporta la cancellazione d'ufficio dalla graduatoria per la quale l'assunzione è stata proposta.

Art. 30.

Disposizioni particolari per le assunzioni nell'Istituto comprensivo ladino di Fassa

1. Per la copertura dei posti nelle sedi scolastiche dell'Istituto comprensivo ladino di Fassa, la precedenza prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena, cimbra della provincia di Trento) nelle graduatorie dei pubblici concorsi banditi dalla provincia, prevale anche nei confronti dei soggetti aventi diritto alla precedenza ai sensi della legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e non in possesso dei requisiti che dimostrino la conoscenza della lingua ladina, con riferimento a ciascun anno scolastico di vigenza della graduatoria, anche se il relativo requisito di conoscenza della lingua sia conseguito dopo l'approvazione delle pertinenti graduatorie ed entro il periodo di validità delle stesse, a favore dei concorrenti inclusi in graduatoria che, entro il 30 giugno di ciascun anno di validità della pertinente graduatoria, ne facciano richiesta e documentino, secondo le norme vigenti, la conoscenza della lingua ladina.

Capo II

ACCESSO ALL'IMPIEGO A TEMPO DETERMINATO

Art. 31.

O g g e t t o

1. Il presente capo disciplina le modalità e le procedure per l'assunzione di personale AIA delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Art. 32.

Assunzioni a tempo determinato del personale amministrativo e tecnico

1. Il personale amministrativo e tecnico è assunto attingendo in via prioritaria dalla graduatoria degli idonei approvata ai sensi dell'art. 17, comma 2.

2. Ove la graduatoria degli idonei non sia sufficiente o nelle more di approvazione di detta graduatoria il personale amministrativo e tecnico è assunto attingendo dalla graduatoria preselettiva per titoli approvata ai sensi dell'art. 9, comma 4.

Art. 33.

Assunzioni a tempo determinato del personale ausiliario

1. Il personale ausiliario è assunto attingendo in via prioritaria dalla graduatoria di prima fascia approvata ai sensi dell'art. 24, comma 5.

2. Ove la graduatoria di prima fascia non sia sufficiente il personale ausiliario è assunto attingendo dalla graduatoria di seconda fascia approvata ai sensi dell'art. 25, comma 2.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Art. 34.

R i n v i o

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la normativa vigente per il restante personale provinciale ed in particolare la disciplina concernente i requisiti generali e specifici, la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici ivi compresi i relativi compensi.

Art. 35.

Attuazione del regolamento

1. La giunta provinciale adotta i provvedimenti necessari per l'applicazione e l'attuazione del presente regolamento.

Art. 36.

Conferma della graduatoria per le assunzioni di coadiutori amministrativi scolastici

1. È confermato il carattere permanente della graduatoria del concorso a posti di operatore amministrativo-contabile approvata con deliberazione della giunta provinciale n. 1327 di data 2 giugno 2000. Detta graduatoria è utilizzata, in via prioritaria, per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato in figura professionale di coadiutore amministrativo scolastico e, fino al suo esaurimento, per la copertura a tempo indeterminato della metà dei posti della medesima figura professionale annualmente individuati come vacanti e disponibili.

Art. 37.

Norma transitoria

1. La prima applicazione del presente regolamento è attivata in relazione alla scadenza delle diverse graduatorie.

2. Fino all'approvazione delle graduatorie conseguenti all'attivazione delle procedure concorsuali previste dal presente regolamento e in caso di assenza o di insufficienza di pertinenti graduatorie ancora valide alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i posti vacanti e disponibili nonché i posti temporaneamente disponibili sono coperti mediante assunzione a tempo determinato per il tempo strettamente necessario utilizzando le graduatorie la cui validità sia già scaduta alla data di entrata in vigore del presente regolamento o in scadenza successivamente alla medesima data.

3. In caso di ulteriore insufficienza delle pertinenti graduatorie utilizzate ai sensi del comma 2, la copertura dei posti è assicurata mediante comparazione delle domande di assunzione presentate direttamente alle istituzioni scolastiche o agli istituti di formazione professionale provinciali. La comparazione è effettuata dai dirigenti scolastici osservando, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai requisiti d'accesso e alla valutazione dei titoli previsti dal presente regolamento.

Art. 38.

A b r o g a z i o n e

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il capo II del decreto del Presidente della giunta provinciale 14 ottobre 1998, n. 26-98/Leg., (regolamento concernente «Disposizioni in materia di accesso all'impiego presso la provincia autonoma di Trento relative al personale insegnante della formazione professionale e delle scuole dell'infanzia e al personale non docente delle scuole e istituti di istruzione elementare e secondaria») è abrogato.

ALLEGATO A
(art. 5, comma 1, lettera g)

1) Titolo di studio di accesso.

Il titolo è valutabile in relazione al voto complessivo o alla media dei singoli voti (esclusi quelli di condotta, religione, educazione fisica), secondo le seguenti corrispondenze:

voto/media in decimi	voto/media in 60esimi	voto/media in 100esimi	voto/media in 110mi	voto espresso in giudizio	punti
6	da 36 a 41	da 60 a 69	da 66 a 76	sufficiente	2
7	da 42a 47	da 70 a 79	da 77 a 87	buono	3
8	da 48a 53	da 80 a 89	da 88 a 98	distinto	4
9 e 10	da 54 a 60	da 90 a 100	da 99 a 110/lode	ottimo	5

In caso di presentazione di più titoli di studio di accesso, è valutato solo quello con punteggio più favorevole.

Nel caso di presentazione di un titolo di studio riportante un voto o giudizio non previsto nella tabella, la struttura provinciale competente riconduce, sulla base di criteri predeterminati, il voto o giudizio a quello corrispondente presente nella medesima tabella.

2) Titolo di studio di grado superiore a quello di accesso.

Sono valutabili:

a) per la figura professionale di categoria D, il dottorato di ricerca, il diploma di specializzazione post laurea, il master universitario;

b) per le figure professionali di categoria C, qualsiasi titolo previsto dalla lettera a) nonché qualsiasi diploma di laurea;

c) per la figura professionale di categoria B, qualsiasi titolo previsto dalle lettere a) e b) nonché qualsiasi diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quinquennale, ove non valutato come titolo di accesso;

d) per la figura professionale di categoria A, qualsiasi titolo previsto dalle lettere a), b) e c) nonché qualsiasi diploma o attestato finale di qualifica professionale conseguito, con esame finale, al termine di corsi di durata almeno biennale, rilasciato da istituti professionali dello Stato o da istituti di formazione professionale di altri soggetti pubblici o con essi convenzionati, ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (legge - quadro in materia di formazione professionale).

In caso di presentazione di più titoli, è valutato solo quello che risulti più favorevole applicando il seguente punteggio:

a) dottorato di ricerca, diploma di specializzazione post laurea, master universitario punti 3,5;

b) diploma di laurea punti 3;

c) diploma di istituto secondario di secondo grado di durata almeno quinquennale punti 2,5;

d) diploma/attestato di qualifica professionale punti 2.

3) Titoli di servizio.

Sono valutabili:

a) per la figura professionale di personale amministrativo, il servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato prestato in qualità di personale amministrativo (categorie B o C o D e corrispondenti) o in qualità di personale tecnico di categoria o di livello o di carriera pari o superiore a quella per la quale si concorre, presso istituzioni scolastiche o presso scuole o presso istituti di istruzione primaria, secondaria, artistica o di formazione professionale, alle dirette dipendenze dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni;

b) per la figura professionale di personale tecnico, il servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato prestato in qualità di personale tecnico (categorie B o C e corrispondenti) o in qualità di personale amministrativo di categoria o di livello o di carriera pari o superiore a quella per la quale si concorre, presso istituzioni scolastiche o presso scuole o presso istituti di istruzione primaria, secondaria, artistica o di formazione professionale, alle dirette dipendenze dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni;

c) per la figura professionale di personale ausiliario, il servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato prestato in qualità di personale ausiliario (categoria A e corrispondenti) o in qualità di personale amministrativo o tecnico, di categoria o di livello o di carriera pari o superiore a quella per la quale si concorre, presso istituzioni scolastiche o presso scuole o presso istituti di istruzione primaria, secondaria, artistica o di formazione professionale, alle dirette dipendenze dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni.

I periodi di servizio, prestati anche in modo non continuativo (comprese le eventuali assenze), sono sommati e trasformati in mesi (dividendo il risultato ottenuto per trenta). La frazione residua superiore ai quindici giorni è valutata un mese intero.

Per ogni mese così ottenuto è attribuito un punteggio pari a 0,50.

Il punteggio spettante per ogni mese di servizio alla stregua delle precedenti lettere a), b) e c), prestato presso scuole o istituti di istruzione elementare o secondaria o presso istituzioni scolastiche o presso istituti di formazione professionale, alle dirette dipendenze della provincia autonoma di Trento, nel periodo compreso tra il 1° settembre 1998 e la data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, è aumentato della metà.

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 12 giugno 2006

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2006
registro n. 1, foglio n. 12,

06R0499

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 13.

Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 «Trattamento indennitario dei consiglieri regionali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 68 del 1° agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Modifica dell'art. 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 «Trattamento indennitario dei consiglieri regionali»

1. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi 3-bis e 3-ter:

«3-bis. Al consigliere regionale che nel corso del mandato sia proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale o europeo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data di proclamazione in altra assemblea sino alla eventuale opzione per la carica regionale;

3-ter. Al membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo che sia proclamato consigliere regionale e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale od europeo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data della proclamazione fino alla eventuale opzione per la carica regionale.».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 luglio 2006

GALAN

(Omissis)

06R0492

AUGUSTA IANNINI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 6 1 0 0 7 *

€ **2,00**